

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 15-5450

**Peste Suina Africana. Adozione del “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)” in sostituzione dell’allegato alla DGR 2548-74 del 08.04.2022, in adeguamento ai previsti pareri tecnici di ISPRA e CEREP ed alla comunicazione ministeriale del 4 maggio 2022.**

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, dispone che le Regioni provvedano all’adozione di un Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), statuendo altresì che detti piani dovessero essere adottati previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina - CEREP;
- con il citato Decreto Legge viene stabilito, altresì, che “Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può' indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario”;
- con il D.P.C.M. del 25 febbraio 2022, il dott. Angelo Ferrari, Direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana;
- con la D.G.R n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in attuazione del sopra richiamato Decreto Legge 9/2022, veniva approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte, subordinandone l’applicabilità ai pareri dell’ISPRA e del Centro di Referenza Nazionale per la Peste suina (CEREP);
- con la D.G.R. 2-4893 del 20 aprile 2022 veniva stanziata, per l’attuazione delle Misure urgenti previste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana del 25 marzo 2022, n.1/2022 e dalla D.G.R. 25-4874 del 8.4.2022 di cui sopra, la somma di 8.288.440 euro, derivante dalle Sanzioni amministrative, introitate ai sensi del D. Lgs. 758/94, corrispondente ai maggiori costi stimati dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, dei quali 7.000.000 di euro legati al posizionamento delle barriere che potranno essere rimborsati alla Regione dal Commissario straordinario per la Peste suina africana, con gli specifici finanziamenti previsti dalla legge 7 aprile 2022, n.29 di conversione del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n.9;
- con la D.G.R. 34-4965 del 29 aprile 2022 venivano previste, nelle more dell’applicabilità del “Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” conseguente ai pareri dell’ISPRA

e del CEREP, alcune deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 individuate nell'allegato alla stessa Deliberazione;

- con l'Ordinanza Ministeriale del 28 giugno 2022, n. 4, il Commissario straordinario per la P.S.A. ha imposto all'articolo 4, alle autorità competenti regionali e delle PPAA l'adozione di talune misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona infetta o zona soggetta a restrizione I, ivi indicate.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

- con nota prot. n. 14588 del 13 aprile 2022 le Direzioni regionali "Sanità e Welfare" e "Agricoltura e Cibo", unitamente al Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", competenti trasmettevano il Piano adottato con D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, all'ISPRA e al CEREP, affinché esprimessero un parere ai sensi del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29;

- con nota prot. n. 11003 del 4 maggio 2022, , il CEREP, in relazione al "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" per quanto concerne gli argomenti di competenza, ossia:

1. rafforzamento sorveglianza passiva;
2. implementazione procedure smaltimento carcasse;
3. rafforzamento misure di biosicurezza;
4. attività di informazione, formazione ed aggiornamento;
5. analisi del rischio introduzione PSA;

ha fornito parere tecnico individuando alcune indicazioni utili alla sua revisione ed integrazione;

- in data 1° giugno 2022, a mezzo posta elettronica, il Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", facendo seguito al precedente parere, trasmetteva al CEREP un documento recante modifiche ed integrazioni al Piano suddetto, in relazione alle indicazioni fornite nel parere di cui sopra;

- con nota prot. n. 24363 del 28 giugno 2022 il CEREP, in relazione al "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" per quanto concerne gli argomenti di competenza, ha fornito parere tecnico, rilevando che:

*la Regione Piemonte ha accolto le indicazioni fornite dal CEREP, relativamente a quegli aspetti che il CEREP aveva indicato come suscettibili di miglioramento:*

*1. Separazione delle misure previste ai fini della eradicazione (Piano di Eradicazione nelle Zone di Restrizione) e ai fini della prevenzione della introduzione della PSA (PRIU nelle zone regionali indenni): la Regione accoglie la relativa indicazione.*

*2. Sorveglianza passiva: la Regione prevede misure di rafforzamento nei comuni classificati ad alto rischio, sia nei domestici (sorveglianza rafforzata) sia nei selvatici (ricerca attiva delle carcasse, attuando le stesse modalità adottate nelle zone di restrizione). Si suggerisce di rendere più operativa questa misura, soprattutto nei domestici, nel senso di prevedere procedure attuative per il rafforzamento della sorveglianza passiva."*

*3. Biosicurezza: la Regione ha approfondito in maniera efficace ed efficiente la tematica relativa alla gestione dei rifiuti, che rappresenta un aspetto di rilevanza fondamentale nelle azioni di contrasto alla PSA.*

*4. Analisi del rischio: il lavoro di valutazione del rischio, eseguito in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico dello IZS competente, è stato valorizzato. Sulla base delle fasce di rischio, la Regione intende incrementare la sorveglianza passiva, applicare le misure di biosicurezza, eseguire la ricerca attiva delle carcasse. Si suggerisce di prevedere misure operative specifiche, per l'esecuzione delle attività.*

*5. Formazione/Informazione: la Regione prevede nel PRIU una programmazione di tali attività per gli anni 2022/2023, riportando destinatari, contenuti didattici e tempistica di attuazione;*

6. *Inserimento nel PRIU di indicatori di risultato e di efficacia: si suggerisce di riportare indicatori per ogni attività disposta nel PRIU, allo scopo di valutare l'impatto delle misure individuate e facilitare i processi di verifica e riprogrammazione delle attività.*

*In conclusione, apprezzando il lavoro svolto dalla Regione Piemonte e lo spirito di collaborazione instaurato, si emette parere favorevole relativamente all'adozione del PRIU, suggerendo di tenere in considerazione le indicazioni sopra riportate, allo scopo di rendere pienamente efficaci le misure previste”;*

con nota prot. n. 11003 del 4 maggio 2022, l'ISPRA in relazione al “Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” per quanto concerne gli argomenti di competenza, ossia:

1. quadro conoscitivo essenziale;
2. obiettivi specifici del piano;
3. tecniche di prelievo;
4. aree di prelievo;
5. tempi del prelievo;
6. soggetti coinvolti nel prelievo;
7. metodi ecologici;

ha fornito parere tecnico individuando alcune indicazioni utili alla sua revisione ed integrazione;

- con nota prot. n. 14282 del 7 giugno 2022, la “Direzione Agricoltura e Cibo” unitamente agli Assessori competenti, facendo seguito al precedente parere, trasmetteva a ISPRA il Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana ed il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU) modificato ed integrato;

- con successiva nota n. 24363 del 28 giugno 2022 l'ISPRA, in relazione alla riformulazione del PRIU presentata, riconosceva il recepimento delle indicazioni già fornite rispetto al “grado conoscitivo essenziale” e alle “aree di prelievo” mentre, per le tematiche relative agli obiettivi specifici da perseguire, alle tecniche di prelievo proposte e all'utilizzo di metodi ecologici, rilevava che:

- per la caccia di selezione era preferibile, rispetto all'indicazione percentuale dei prelievi da autorizzare, riportare dati numerici precisi e, nel contempo, indirizzare maggiormente gli abbattimenti nei confronti delle femmine e dei giovani (striati/rossi);
- era necessario modulare e correlare maggiormente gli interventi alla mappa del rischio;
- l'uso dei cani nelle operazioni a terra era da riconsiderare, escludendo tale forma di ausilio dalla caccia di selezione, limitando il loro impiego solo al cane limiere o a “mute ridotte” di 2 o 3 soggetti in possesso di specifica “abilitazione”;
- si doveva contrastare la circolazione dei cinghiali nelle aree urbane e peri-urbane e limitare il loro foraggiamento illecito,

subordinando l'espressione di un parere favorevole al recepimento delle indicazioni fornite.

Dato atto che, la Direzione “Agricoltura e Cibo” ha provveduto a recepire nel redigendo Piano Regionale di Interventi Urgenti le integrazioni sopra fornite dall'ISPRA, evidenziando che a seguito di istruttoria tecnica da parte del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura:

- la definizione degli abbattimenti in via numerica e non percentuale risulta essere nei fatti non attuabile preventivamente in quanto le normative regionali prevedono che:

- per la caccia di selezione, gli obiettivi numerici di abbattimento sono stabiliti in seguito ad un'istruttoria dei piani di selezione presentati dagli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) in base a censimenti o stime fornite dagli Istituti stessi e aggiornati per ogni stagione venatoria;
- le attività di abbattimento in controllo sono effettuate in assenza di obiettivi numerici ma con l'obiettivo di ridurre le popolazioni di cinghiale ad un livello sostenibile - sia dal punto

di vista sociale sia da quello economico - e comunque tese a ridurre del 50% i danni rispetto alla media del triennio precedente;

- in merito alla “specifica abilitazione” che dovranno possedere i cani utilizzati nelle operazioni di controllo del cinghiale, ai fini del depopolamento, il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura provvederà ad emanare specifiche disposizioni tecniche riguardo ai requisiti per gli esperti valutatori, le procedure per l’abilitazione e le caratteristiche dei cani selezionati; stante l’urgenza e la necessità degli interventi di controllo, nelle more dell’approvazione delle disposizioni sopra richiamate, i soggetti autorizzati dagli Enti competenti possono, per l’attività di controllo, avvalersi di cani addestrati e collegati al conduttore, limitando comunque il loro impiego <<solo al cane limiere o a “mute ridotte” di 2 o 3 soggetti>>.

Dato atto altresì che il Settore “Sviluppo sostenibile, Biodiversità e aree naturali” della Direzione “Ambiente, energia e territorio” ha osservato, con comunicazione del 15 luglio 2022 depositata agli atti, che la parte del Piano regionale di competenza, relativa alle azioni specifiche per le aree protette, non è soggetta a modifiche sulla base dei pareri espressi da CEREP e ISPRA e ha inoltre provveduto ad eliminare le tabelle relative alla collocazione delle aree protette nelle varie zone di restrizione, in quanto tale classificazione è vincolata a geometrie variabili che necessiterebbero di atti di rettifica per apportarne modifiche.

Ritenuto necessario che a corredo del PRIU, quale atto complementare finalizzato a fare chiarezza sui diversi ruoli, a semplificare per quanto possibile le procedure di attivazione degli interventi e a garantire la dovuta incisività delle operazioni, predisporre ed emanare apposite Disposizioni Attuative da trasmettere ai vari Enti regionali chiamati ad intervenire.

Preso atto che l’adozione delle misure inerenti all’eradicazione della PSA, contenute nell’Allegato 1 “Piano Regionale di Interventi Urgenti per l’eradicazione e gestione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” del Piano regionale allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, trattandosi di materia sanitaria di potestà concorrente Stato-Regione, è stata ricondotta a livello centrale dalla Direzione Generale Salute Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, come da comunicazione del 4 maggio 2022 depositata agli atti del Settore regionale competente.

Ritenuto, pertanto, di adottare, in attuazione al decreto legge 9/2022, il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all’allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in adeguamento ai pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP) trasmesso con nota n. 24363 del 28 giugno 2022, nonché della comunicazione della Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia del 4 maggio 2022.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

1. di adottare, in attuazione al decreto legge 9/2022, il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all’allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in adeguamento ai pareri dell’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP) trasmesso con nota n. 24363 del 28 giugno 2022, nonché della comunicazione della Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia del 4 maggio 2022;

2. di demandare alla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo” ed alla Direzione regionale “Sanità e Welfare”, per i rispettivi ambiti di competenza, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **.ALLEGATO 1**

### **.1 STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI**

#### **.1.1 Introduzione**

Le popolazioni di cinghiale giocano un importante ruolo nella diffusione della peste suina africana (PSA) e nel suo mantenimento (Lange *et Al.*, 2021). La riduzione della popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia limite potrebbe portare all'autoestinzione della malattia. Per un'efficace piano di depopolamento del cinghiale è pertanto necessario conoscere la dimensione della popolazione e la sua densità sul territorio.

A causa suo comportamento elusivo, delle sue abitudini crepuscolari o notturne e della sua selezione degli habitat quantificare la densità di popolazione del cinghiale con metodi diretti è spesso difficile e molto dispendioso in termini di ore/uomo (Monaco *et Al.*, 2003). Spesso questi metodi si possono applicare su aree di dimensioni ridotte e con una situazione ambientale che permetta una buona percorribilità del territorio che si vuole indagare. Per stimare la popolazione di aree molto vaste l'unica strada percorribile, seppur con molti limiti, è quello di utilizzare i dati venatori per addivenire ad una stima della consistenza della popolazione di cinghiale per un determinato territorio (EFSA AHAW Panel, 2018).

In aree vaste come quella della regione Piemonte e con una diversità ambientale piuttosto ampia le densità di popolazione possono variare molto a livello locale e pertanto è necessario utilizzare un approccio che permetta di rilevare questa variabilità per non incorrere in errori di valutazione che potrebbero rendere del tutto inefficaci le misure di depopolamento che si adottano. Per questo motivo è necessario adottare uno strumento di stima che tenga in conto la copertura del suolo come variabile nella definizione della densità di popolazione. Allo stesso modo l'utilizzo di dati provenienti dalle attività venatorie deve essere corretto per cercare di definire quale percentuale della popolazione è stata effettivamente abbattuta.

Il metodo di stima adottato e descritto nei successivi paragrafi cerca di tenere in considerazione i due aspetti appena menzionati per stimare delle densità e delle consistenze di popolazioni di cinghiali ad una scala adeguata da poter essere utilizzata per definire gli obiettivi e le azioni più appropriate da adottare nel piano di depopolamento.

#### **.1.2 Dati**

I dati relativi agli abbattimenti si riferiscono alla stagione venatoria 2020-2021 (dato completo più recente) e sono relativi all'attività venatoria svolta in selezione e in caccia programmata negli ATC e nei CA. Non sono stati utilizzati i dati relativi alle operazioni di controllo in quanto questi si mostrano spesso disomogenei tra loro e le attività di controllo stesso non sono sempre attuate con la stessa intensità sul territorio regionale e pertanto potrebbero portare a delle stime fuorvianti.

I dati relativi alla copertura del suolo derivano dal progetto "Land Cover Piemonte" (LCP) dell'Amministrazione Regionale (<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/progetti/land-cover-piemonte>) che associano vari sistemi di classificazione della copertura del suolo e possiedono una elevata risoluzione spaziale. Per il presente lavoro si è utilizzata la classificazione Corine Land Cover (<https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>) al III livello in quanto ampiamente utilizzata in ambito europeo per studi di questo genere.

### .1.3 Metodo

Il metodo utilizzato è quello proposto da Bosch et Al., 2012 con una modifica per tenere in considerazione la percentuale di abbattimento.

Questo metodo prevede di associare ad ogni categoria di copertura del suolo di tipo naturale o semi-naturale un valore compreso tra 0 e 2 in base alle risorse potenziali che questo può fornire ad una popolazione di cinghiale e più precisamente:

- 0 a tutte quelle categorie che non offrono alcuna risorsa (es.: rocce nude o aree a copertura vegetale rada);
- 1 a tutte quelle categorie che possono offrire solo rifugio o solo alimentazione;
- 2 a quelle categorie che contemporaneamente forniscono rifugio ed alimentazione.

Successivamente il dato così riclassificato viene utilizzato per calcolare la densità di cinghiali di una determinata area secondo la seguente formula:

$$D_a = N_a / [S_{2A} + (0,5 * S_{1A}) + (0,1 * S_{0A})]$$

dove:

$D_a$  = densità dell'area A

$N_a$  = numero di animali abbattuti per l'area A

$S_{2A}$  = superficie classifica con valore 2 per l'area A

$S_{1A}$  = superficie classifica con valore 1 per l'area A

$S_{0A}$  = superficie classifica con valore 0 per l'area A

In questo modo, però, si ottiene una densità di abbattimento che non è una stima della densità reale e pertanto alla precedente formula si è deciso aggiungere un fattore di ponderazione al numeratore pari a 3,33 nella supposizione che la percentuale di animali abbattuti sia circa il 30% della popolazione reale ottenendo la seguente formula:

$$D_a = (3,33 * N_a) / [S_{2A} + (0,5 * S_{1A}) + (0,1 * S_{0A})]$$

Per eseguire il tale calcolo i dati del LCP sono stati riportati su una griglia regolare con celle di 100m di lato conforme al European Reference Grid. Successivamente ogni cella è stata riclassificata secondo la regola precedentemente esposta (Tab. 1). A questo punto le celle sono state associate ad un ATC o CA (che rappresenta l'unità minima per il calcolo delle densità). Il terzo passo è stato quello di escludere tutte le celle di un ATC o CA ricadenti in un'area a divieto di caccia. La superficie rimanente è stata utilizzata per il calcolo.

Per stimare la popolazione di cinghiale presenti in ogni singolo ATC o Ca si è utilizzata la densità calcolate nei precedenti passaggi e moltiplicata per l'intera superficie dell'istituto venatorio comprendendo anche le aree precluse alla caccia.

## **.BIBLIOGRAFIA**

**(EFSA AHAW Panel, 2018):** EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), More S, Miranda MA, Bicot D, Bøtner A, Butterworth A, Calistri P, Edwards S, Garin-Bastuji B, Good M, Michel V, Raj M, Saxmose Nielsen S, Sihvonen L, Spooler H, Stegeman JA, Velarde A, Willeberg P, Winckler C, Depner K, Guberti V, Masiulis M, Olsevskis E, Satran P, Spiridon M, Thulke H-H, Vilrop A, Wozniakowski G, Bau A, Broglia A, Corti~nas Abrahantes J, Dhollander S, Gogin A, Mu~noz Gajardo I, Verdonck F, Amato Land Gort/azar Schmidt C, 2018. Scientific Opinion on the African swine fever in wild boar. EFSA Journal 2018;16(7):5344, 78 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5344>

**(Bosch et Al., 2012):** Jaime Bosch, Salvador Peris, Carlos Fonseca, Marta Martinez, Ana De La Torre, Irene Iglesias and Maria J. Muñoz. 2012. Distribution, abundance and density of the wild boar on the Iberian Peninsula, based on the CORINE program and hunting statistics. Folia Zoologica, 61(2) : 138-151

**(Lange et Al., 2021):** Lange M., Reichold A. & Thulke H.-H., 20 21. Modelling wild boar management for controlling the spread of ASF in the areas called white zones (zones blanche). EFSA supporting publication 20 21:EN-6573. 38 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6573

**(Monaco et Al, 2003):** Monaco A., B. Franzetti, L. Pedrotti e S. Toso, 2003. Linee guida per la gestione del cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali-Ist Naz. Fauna Selvatica, pp. 116.



**Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)**

**INDICE**

PREMESSA.....	2
1. QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE.....	4
1.1 Aspetti normativi.....	7
1.2 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte.....	9
1.3 informazioni riguardanti i prelievi in caccia e controllo.....	11
1.4 informazioni sull'attività di controllo esercitata nelle aree protette regionali.....	13
1.5 informazioni relative agli impatti causati dalla specie cinghiale nelle aree protette per valutare i risultati della programmazione gestionale intrapresa.....	14
1.6 Obiettivi specifici per le attività di controllo nelle aree protette.....	15
1.7 Distribuzione degli allevamenti suini in Piemonte.....	16
1.8 Analisi del rischio.....	17
2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO.....	17
2.1 Azioni di intervento.....	17
2.2 Personale deputato agli interventi.....	18
2.3 Prelievi nelle aree venabili.....	18
3. TECNICHE DI PRELIEVO.....	19
3.1 Tecniche a basso impatto.....	19
3.2 Misure di sicurezza per la caccia di selezione nelle ore notturne.....	20
3.3 Misure di sicurezza per il tiro notturno in attività di controllo.....	20
3.4 Utilizzo dei dispositivi di cattura (gabbie e recinti).....	21
3.5 Utilizzo della teleanestesia.....	21
3.6 Foraggiamento attrattivo finalizzato alle catture o all'abbattimento.....	21
4. AREE DI PRELIEVO.....	22
5. AZIONI DI SORVEGLIANZA E DEPOPOLAMENTO.....	22
5.1 Zona Indenne.....	22
5.2 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette.....	23
6. TEMPI DEL PRELIEVO.....	25
7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO.....	26
7.1 Attività di controllo.....	26
7.2 Prelievo venatorio.....	26
7.3 Supporto del mondo venatorio.....	27
8. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO.....	27
8.1 Monitoraggio e sorveglianza dei cinghiali.....	27
8.1.2 Sorveglianza passiva.....	27
8.2 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento.....	27
8.3 Incentivazione al prelievo venatorio in caccia di selezione e attività di controllo.....	28
8.4 Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestico / cinghiali detenuti.....	28
8.4.1 Zona indenne.....	28
8.5 Programmazione delle attività di formazione e sensibilizzazione per il periodo 2022/2023.....	32

**ALLEGATO 1: STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI**

**ALLEGATO 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) IN REGIONE PIEMONTE**

## PREMESSA

In seguito alla conferma il 6 gennaio 2022 da parte del Centro di riferimento presso IZSUM della conferma della presenza di virus della Peste Suina Africana Piemonte e in Liguria sono state avviate le procedure europee e nazionali previste dai Regolamenti, dalle leggi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie, dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021) e dal Piano “Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021” per cui:

- l'11 gennaio 2022 il Ministero della Salute con Dispositivo Dirigenziale prot. n. 583-11/01/2022- DGSAFMDSP istituisce la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;
- il 12 gennaio 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 3, si vieta svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;
- il 14 gennaio 2022 la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione abroga la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, integra le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA;
- Il 18 gennaio 2022 il Dispositivo Direttoriale DGSAF, n. 1195, approva le *misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina africana*;
- il 21 gennaio 2022 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 7 si impone il divieto allo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Tali misure rimarranno in vigore in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022.
- Il 4 febbraio 2022 la DGR n. 1-4624 *Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana* stabilisce tra le altre cose:
  - nella zona, di sorveglianza, compresa nell'area di 10 Km confinante con la Zona infetta, così come individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022;
  - nella zona indenne, al di fuori dei 10 km confinanti con la zona infetta, si demanda agli uffici regionali competenti, nell'ambito della rispettiva materia di competenza ed in coordinamento tra loro, la definizione tempestiva per la disciplina delle attività finalizzate:
    - alla riduzione della densità del cinghiale (depopolazione) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;
    - ad individuare eventuali misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali, oltre che per la zona infetta e della zona di sorveglianza, anche sul restante territorio regionale;
- tenuto conto che sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione dell'area di 10 km confinante con la zona infetta di ulteriori chilometri, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;

- Il 17 febbraio 2022 il Decreto-Legge, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" stabilisce, tra le altre cose, che le Regioni e le Province autonome, adottino un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale, che include la ricognizione della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali di prelievo esclusivamente connessi al contenimento della PSA.
- Il 25 febbraio 2022 con D.P.C.M. e ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9/2022 è nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA;
- Il 15 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 e s.m.i "Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"
- Il 16 marzo 2022 l'UE approva il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da PSA in Italia delle regioni Piemonte e Liguria.
- Il 30 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 "Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.
- L'8 aprile 2022 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4874 è stato approvato il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte". L'applicazione del Piano è subordinata ai pareri ISPRA e CEREP.
- Il 16 aprile 2022 è stato pubblicato in G.U il Testo del Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 modificato e integrato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).»
- Il 25 aprile 2022 il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana approva l'ordinanza n. 1/2022 "Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana".

Viste le successive ordinanze del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;

Visti i pareri ISPRA e CEREP del 03/05/2022 che chiedevano alcune modifiche al PRIU deliberato;

Visti i pareri: CEREP del 23 giugno 2022 n.1109610 e ISPRA con protocollo in arrivo: AOO A1700A, N. Prot. 00016687 del 30/06/2022.

Dato atto che il parere ISPRA di cui al punto precedente evidenzia la seguente analisi di sintesi:

Argomento	L'argomento è stato rivisto alla luce delle indicazioni fornite nel precedente parere tecnico?
1. quadro conoscitivo essenziale	sì
2. obiettivi specifici del piano	sì (parzialmente)
3. tecniche di prelievo	sì (parzialmente)
4. aree di prelievo	sì
7. prelievi ecologici	sì (parzialmente)

Dato atto che il parere CEREP sul PRIU evidenzia la seguente analisi di sintesi:

Argomento	L'argomento è stato rivisto alla luce delle indicazioni fornite nel precedente parere tecnico?
1. rafforzamento sorveglianza passiva	sì
2. implementazione procedure smaltimento carcasse	-
3. rafforzamento misure di biosicurezza	sì
4. attività di informazione, formazione ed aggiornamento	sì
5. analisi del rischio introduzione PSA	sì

In contemporanea all'adozione degli atti di cui sopra gli Assessorati Sanità e Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte hanno attivato giornaliere azioni di confronto, informazione e Coordinamento con il Ministero della Salute, con le Regioni confinanti - in particolare con la Regione Liguria – con le provincie interessate (Alessandria, Asti e Cuneo), con le ASL e con gli ATC delle aree interessate dalla zona infetta e dalla sorveglianza attiva.

Inoltre è stata avviata una procedura di sorveglianza attiva della zona infetta finalizzata all'individuazione e georeferenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti, per la ricerca del virus della peste suina, al fine di poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l'effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione del "Piano" di eradicazione della Peste suina Africana.

Con queste premesse:

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1° marzo 2019, n. 20-8485 con le s.m.i. che detta disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Città metropolitana di Torino (CMTO) sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

vista la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Registro – Classif.: I.1.a.e/2022/4 del 18/03/2022 che dà indicazioni per la redazione dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni.

In attuazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, modificato e integrato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, è stato elaborato il "*Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)*"

## 1. QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE

Il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) prevedendo urgenti e irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale ha come obiettivo il depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina africana qualora la malattia dovesse raggiungere le popolazioni di cinghiale presenti nelle zone attualmente classificate indenni. Gli elementi gestionali e organizzativi proposti nel PRIU, se

rapidamente e compiutamente adottati, potranno innescare anche una decisa riduzione degli impatti (ecologici, economici, sociali e sanitari) causati dalla specie cinghiale nella nostra regione.

In base al “Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici”, del 21 aprile 2021, il virus della PSA, una volta introdotto, si diffonde tra le popolazioni locali di cinghiale attraverso la continuità di areale della specie. L’onda epidemica iniziale ha caratteristiche variabili (ad es. mortalità e rapidità di avanzamento) in funzione non solo del virus in causa ma anche della densità dei cinghiali e della loro distribuzione spaziale. Si stima che l’onda epidemica abbia una velocità variabile tra i 10 e i 40 km/anno. Dietro l’onda epidemica il virus persiste indipendentemente dalla densità dei cinghiali rimasti, tendendo pertanto a endemizzare. La trasmissione del virus può essere diretta (da cinghiale infetto o malato a cinghiale sano) o indiretta (carcasse infette, habitat contaminato ecc.); la prima delle due modalità è meno frequente durante la fase di persistenza endemica.

Alla luce di quanto sopra, è verosimile che l’onda epidemica e la persistenza endemica del virus possano determinare la costante revisione delle dimensioni e localizzazione geografica della zona infetta. Inoltre, dai documenti tecnici e scientifici disponibili, e dalle indicazioni avute dall’UCC, dagli esperti del Ministero della salute e dagli esperti EUVET mission on African swine fever in Italy Piedmont and Liguria, emergono con chiarezza:

- l’ampiezza territoriale, la complessità e la difficoltà del problema;
- la necessità di:
  - adottare un insieme articolato di misure reattive di gestione diretta dell’epidemia volte ad un drastico depopolamento del cinghiale su tutto il territorio regionale attraverso azioni straordinarie di prelievo venatorio e di controllo della specie cinghiale, anche in deroga alle norme regionali e nazionali attualmente vigenti;
  - delimitare in tempi brevi l’area di circolazione attiva del virus nella zona infetta attraverso l’uso di recinzioni, ricordando che laddove, in altri Stati membri, l’infezione si è endemizzata nella popolazione selvatica, prima o poi questa ha coinvolto il settore del domestico con conseguenti ingenti danni, all’intero comparto suinicolo.
  - prevedere l’attivazione al livello regionale e nazionale di risorse finanziarie e umane dedicate all’attuazione delle misure in stretto collegamento con gli Assessorati interessati (Sanità, Agricoltura e Ambiente);
  - avviare uno stretto coordinamento delle azioni a tutti i livelli operativi, con i Ministeri, le Regioni interessate, gli Enti locali (province, CMTO e comuni), le ASL, gli Istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) e gli Enti di Gestione delle aree protette.
  - potenziare la vigilanza sulla verifica dell’attuazione e corretto svolgimento delle operazioni di depopolamento della specie cinghiale;
  - attivare sistematiche azioni di ispezione e controllo igienico dei cinghiali abbattuti nell’ambito degli interventi previsti dal piano da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

La diffusione del virus della PSA nelle aree indenni adiacenti alle zone infette potrebbe, almeno in linea teorica, essere fortemente rallentata attraverso il confinamento dell’area infetta con recinzioni e la riduzione della densità della popolazione di cinghiali. Le simulazioni effettuate sulla base delle attuali conoscenze sulla PSA nei cinghiali (EFSA 2017) suggeriscono che per essere efficace questa misura gestionale preventiva va perseguita in un breve periodo (alcuni mesi) su un ambito vasto (almeno 50 km di distanza dal fronte epidemico), con l’obiettivo di rimuovere la maggior parte della popolazione, e va mantenuta nel tempo fino alla completa eradicazione del virus o a tempo indeterminato in caso di endemia.

La presenza della PSA rende necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale venatorio e di controllo di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e dovrà essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto, in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio potenziando l'efficienza del prelievo complessivo anche riguardo al tempo impiegato e allo sforzo di caccia.

La riduzione delle densità deve essere attuata e mantenuta anche indirettamente, attraverso la limitazione dell'accesso a fonti di cibo alternative come quelle legate o mediate dal fattore umano. Fra queste i residui e/o rifiuti alimentari e l'alimento che deriva dalla pratica del foraggiamento, ancora utilizzata da alcune squadre di caccia in braccata (cosiddetto "foraggiamento di sostegno"), sebbene sia vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 221/2015.

Il cosiddetto "foraggiamento di sostegno", realizzato al fine di vincolare gli animali ad un dato territorio, può provocare un concentrazione di animali e/o la frequentazione innaturale delle stesse aree di alimentazione, aumentando in tal modo la probabilità di trasmissione del virus, a seguito dei contatti fisici e delle interazioni tra animali.



## 1.1 Aspetti normativi

I pilastri normativi legati alle azioni da intraprendere per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana sono contenuti nei seguenti documenti:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 della Commissione recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da PSA in Italia delle regioni Piemonte e Liguria;
- Legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29 del Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 - recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)".

L'attuale quadro normativo nazionale in merito alla gestione della fauna omeoterma e al prelievo venatorio (L. 157/1992) e regionale (L.R. n. 5/2018) forniscono uno spazio relativamente ampio di manovra per l'adozione di misure straordinarie riguardanti il prelievo venatorio e in particolare per quanto concerne la caccia di selezione. A seguito della modifiche alla legge L. 157/92, introdotte con l'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005, si evidenzia che nel caso in cui la presenza in soprannumero di una specie (come il cinghiale) è causa di comprovati impatti all'agricoltura e/o di un incremento del rischio per la salute pubblica (crescita degli incidenti stradali o altro), ISPRA ritiene tecnicamente accettabile prevedere l'adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze; attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano l'individuazione e l'abbattimento dei cinghiali.

Le previsioni dell'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005 sono in parte limitate in Piemonte dalla L.R. 5/2018 che nelle ore notturne vieta la caccia e l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica.

In questo senso risulta necessaria la predisposizione di una urgente modifica della L.R. 5/2018 per rimuovere il divieto di caccia notturna e l'utilizzo di fonti luminose, che renda stabile quanto già anticipato con D.P.G.R. 15 marzo 2022 e confermato dai successivi D.P.G.R..

Per quanto concerne le attività di prelievo inquadrabili nell'ambito del controllo faunistico si rammenta che la normativa a riguardo, non prevede alcuna limitazione temporale o collegamenti con norme che regolano l'attività venatoria, ma si limita a prescrivere l'utilizzo di strumenti e tecniche selettive, specie specifiche, in grado di raggiungere il massimo risultato prefissato con il minor sforzo di uomini e mezzi contenendo nel possibile la spesa.

In deroga a quanto previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2019, n. 20-8485 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2022, n. 15-2732, si stabilisce che:

ai fini del depopolamento ed in deroga a quanto previsto dai piani di controllo al cinghiale delle Amministrazioni Provinciali, della Città metropolitana di Torino e degli Enti di gestione delle aree protette attualmente vigenti, negli ambiti di propria competenza, tali Enti, si avvalgono degli agenti delle Province e della Città metropolitana di Torino, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati muniti di licenza di porto di fucile ad uso caccia, dei soggetti appositamente incaricati all'abbattimento (Tutor), delle guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e dei cacciatori nominativamente individuati. Per tali applicazioni nell'ambito degli Enti di gestione delle aree protette si rimanda al paragrafo specifico 5.2..

Tutti i soggetti di cui al punto precedente, dovranno essere in possesso di specifica formazione e opereranno secondo quanto definito dal presente documento e dagli indirizzi della Regione, con il coordinamento delle pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo precedente.

Nell'attuazione del presente PRIU, le spoglie dei capi abbattuti nelle operazioni di contenimento e/o controllo, sono assegnati ai collaboratori/coadiutori in deroga alle norme vigenti.

Nel caso di interventi di urgenza, i soggetti sopraccitati, previa comunicazione contenente tempi e luoghi dell'intervento nonché le motivazioni d'urgenza, trasmesse per via breve nei modi stabiliti dai competenti Uffici delle Province o Città Metropolitana di Torino, possono svolgere direttamente operazioni di controllo mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino l'esito dell'intervento e le seguenti caratteristiche dei capi abbattuti: striato/rosso/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato. (definizioni: per "striato" si intendono i cinghiali di giovane età con le caratteristiche striature presenti sul mantello; per "rosso" si intende il cinghiale di giovane età con il mantello rossiccio o marrone; per "adulto" si intende il cinghiale di maggior mole somatica dei precedenti e con mantello di colore predominante nero).


In materia di privacy si specifica inoltre che:

- I dati personali raccolti nell'ambito dell'emergenza della Peste suina africana sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.
- I dati personali raccolti dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dagli Enti di gestione delle aree protette sono comunicati alla Regione al fine di garantire anche gli adempimenti di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza 4 maggio 2022 (Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana).



## 1.2 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte

La stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale presenta numerose difficoltà intrinseche di natura biologica, metodologica e organizzativa. Tuttavia in relazione alla metodologia di stima illustrata nell'allegato 1 al presente piano si rileva quanto segue:



PROVINCE e CMTO	ATC/CA	DENOMINAZIONE	densità (n. cinghiali/Kmq)	stima popolazione (n° cinghiali)
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL1	7,3	4.919
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL2	0,7	545
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL3	5,7	4.617
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL4	8,2	7.012
<b>Totale ALESSANDRIA</b>				<b>17.094</b>
ASTI	ATC	ATCAT1	5,7	4.508
ASTI	ATC	ATCAT2	6,5	3.391
<b>Totale ASTI</b>				<b>7.899</b>
BIELLA	CA	ATCBI1	10,9	5.082
BIELLA	CA	CABI1	3,9	949
<b>Totale BIELLA</b>				<b>6.031</b>
CUNEO	ATC	ATCCN1	2,4	2.057
CUNEO	ATC	ATCCN2	0,2	100
CUNEO	ATC	ATCCN3	7,3	2.532
CUNEO	ATC	ATCCN4	9,9	3.914
CUNEO	ATC	ATCCN5	12,5	5.535
CUNEO	CA	CACN1	9,1	2.664
CUNEO	CA	CACN2	4,4	1.608
CUNEO	CA	CACN3	4,6	2.534
CUNEO	CA	CACN4	4,3	1.878
CUNEO	CA	CACN5	7,0	4.071
CUNEO	CA	CACN6	7,1	3.350
CUNEO	CA	CACN7	7,3	2.190
<b>Totale CUNEO</b>				<b>32.432</b>
NOVARA	CA	ATCNO1	1,5	864
NOVARA	CA	ATCNO2	7,4	3.835
<b>Totale NOVARA</b>				<b>4.699</b>
TORINO	ATC	ATCTO1	8,2	4.733
TORINO	ATC	ATCTO2	6,0	3.036
TORINO	ATC	ATCTO3	3,3	1.802
TORINO	ATC	ATCTO4	0,5	179
TORINO	ATC	ATCTO5	7,6	2.784
TORINO	CA	CATO1	4,0	2.676
TORINO	CA	CATO2	1,9	879
TORINO	CA	CATO3	10,1	4.555
TORINO	CA	CATO4	6,0	3.416
TORINO	CA	CATO5	8,8	6.151
<b>Totale TORINO</b>				<b>30.212</b>
V.C.O.	CA	CAVCO1	5,2	2.821
V.C.O.	CA	CAVCO2	0,4	265
V.C.O.	CA	CAVCO3	1,0	750
<b>Totale VERBANO-CUSIO-OSSOLA</b>				<b>3.837</b>
VERCELLI	ATC	ATCVC1	0,5	277
VERCELLI	ATC	ATCVC2	0,0	21
VERCELLI	CA	CAVC1	3,7	2.313
<b>Totale VERCELLI</b>				<b>2.612</b>
<b>Totale* -complessivo- Regione Piemonte</b>				<b>104.815*</b>

\* Il metodo utilizzato per il calcolo della popolazione di cinghiale in Piemonte, probabilmente, sottostima la reale numerosità della specie rispetto ad altri metodi più "sostanziosi", ma ai fini della presente analisi del rischio tale errore non influisce sulla validità delle successive analisi.

### 1.3 informazioni riguardanti i prelievi in caccia e controllo

Prelievi stagione venatoria 2020/2021

UNITA' DI GESTIONE	CINGHIALI CACCIA PROGRAMMATA	CINGHIALI CACCIA DI SELEZIONE
<b>ATC/CA</b>		
ATC AL1	582	181
ATC AL2	76	10
ATC AL3	940	41
ATC AL4	1.350	16
<b>Totale Provincia AL</b>	<b>2.948</b>	<b>248</b>
ATC AT1	808	0
ATC AT2	622	0
<b>Totale Provincia AT</b>	<b>1.430</b>	<b>0</b>
ATC BI1	973	12
CA BI1	230	40
<b>Totale Provincia BI</b>	<b>1.203</b>	<b>52</b>
ATC CN1	329	0
ATC CN2	18	0
ATC CN3	475	38
ATC CN4	830	28
ATC CN5	1.313	29
CA CN1	595	0
CA CN2	312	0
CA CN3	561	0
CA CN4	305	0
CA CN5	517	0
CA CN6	635	0
CA CN7	514	0
<b>Totale Provincia CN</b>	<b>6.404</b>	<b>95</b>
ATC NO1	119	36
ATC NO2	558	91
<b>Totale Provincia NO</b>	<b>677</b>	<b>127</b>
ATC TO1	828	21

ATC TO2	457	4
ATC TO3	296	9
ATC TO4	25	0
ATC TO5	511	58
CA TO1	560	0
CA TO2	155	0
CA TO3	991	47
CA TO4	504	197
CA TO5	883	29
<b>Totale Provincia TO</b>	<b>5.210</b>	<b>365</b>
CA VCO1	586	0
CA VCO2	0	49
CA VCO3	64	79
<b>Totale Provincia VCO</b>	<b>650</b>	<b>128</b>
ATC VC1	48	13
ATC VC2	3	0
CA VC1	444	50
<b>Totale Provincia VC</b>	<b>495</b>	<b>63</b>
<b>Totale PIEMONTE</b>	<b>19.017</b>	<b>1.078</b>

Catture con gabbie "interventi di controllo" nelle Aree venabili -aggiornato al 18/07/2022-

<b>PROVINCE e CMTO</b>	<b>N. GABBIE</b>	<b>2021 Cinghiali catturati con gabbie</b>	<b>2022 Cinghiali catturati con gabbie</b>
ALESSANDRIA	13	2	12
ASTI	68	42	30
BIELLA	3	17	4
CUNEO	70	104	41
NOVARA	38	120	42
TORINO	34	9	18
VERCELLI	14	31	14
VCO	53	79	66
<b>TOTALE</b>	<b>293</b>	<b>404</b>	<b>227</b>

Cinghiali abbattuti con “interventi di controllo” nelle Aree venabili -aggiornato al 18/07/2022-


PROVINCE e CMTO	ABBATTIMENTI CINGHIALI CON INTERVENTI DI CONTROLLO			
	2019	2020	2021	2022
AL	312	391	383	<b>623</b>
AT	538	1.631	1.233	<b>753</b>
BL	234	186	265	<b>148</b>
CN	72	304	684	<b>383</b>
NO	345	415	496	<b>269</b>
TO	414	1.202	1.342	<b>553</b>
VCO	690	800	802	<b>331</b>
VC	309	384	569	<b>457</b>
<b>TOTALI</b>	<b>2.914</b>	<b>5.313</b>	<b>5.774</b>	<b>3517</b>

#### 1.4 informazioni sull'attività di controllo esercitata nelle aree protette regionali

Nell'ambito della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Tali Piani, che vengono sottoposti a parere vincolante di Ispra, definiscono gli obiettivi dell'attività di contenimento e le modalità operative con le quali raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vengono forniti i dati relativi agli abbattimenti di cinghiali effettuati nelle attività di controllo all'interno delle aree protette regionali nel periodo 2018-2021, che, come si può evincere dalla tabella e dal grafico, registra un incremento significativo degli abbattimenti.



Ente di gestione	2018	2019	2020	2021
Alpi Cozie	0	0	0	1
Parchi Reali	650	385	592	769
Alpi Marittime	1	20	18	41
Appennino Piemontese	28	20	24	88
Parco paleontologico astigiano	17	15	16	84
Ticino e Lago Maggiore	564	674	673	878
Valle Sesia	159	232	296	211
Ossola	0	0	0	1
Sacri Monti	8	73	21	41
Monviso	2	1	0	3
Po Piemontese (Po To)	148	132	104	703
Po Piemontese (Po Vc Al)	296	424	419	
<b>TOTALE</b>	<b>1873</b>	<b>1976</b>	<b>2163</b>	<b>2820</b>

Le attività di controllo del cinghiale nelle aree protette regionali vengono condotte anche grazie al contributo degli operatori selezionati che operano in conformità al Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R e secondo le modalità indicate dall'Ente di gestione di afferenza.

Da un'analisi della serie storica degli animali abbattuti emerge che la sex-ratio degli abbattimenti si attesta su un rapporto all'incirca paritario (1:1) e che la metodica più utilizzata è quella dell'appostamento fisso seguito, in ordine di prevalenza, dalla cattura tramite gabbie, dal metodo "alla cerca" e dalla girata.

La maggior parte delle aree protette regionali ricadono nel territorio indenne dalla PSA e sono quindi soggette alle disposizioni del PRIU.

### **1.5 informazioni relative agli impatti causati dalla specie cinghiale nelle aree protette per valutare i risultati della programmazione gestionale intrapresa**

Le informazioni relative agli impatti sulle attività agricole causati dal cinghiale sono reperibili nei Piani di gestione e contenimento del cinghiale vigenti in ciascun Ente di gestione delle aree protette, ai quali si rimanda per un'analisi di dettaglio di ciascuna area protetta.

In linea generale i Piani vengono redatti secondo un criterio di contenimento dei danni e prevedono gli interventi diretti qualora i metodi ecologici di protezione delle aree coltivate non producano effetti rilevanti e/o qualora ci siano rischi rilevanti per l'incolumità umana da incidenti stradali.

Ogni Ente di gestione si pone l'obiettivo di attuare le attività di contenimento del cinghiale sulla base della stagionalità, tipica delle attività agricole, e dell'andamento dei danni, coordinandosi anche con i soggetti deputati al controllo e all'attività venatoria al di fuori delle aree protette.

### **1.6 Obiettivi specifici per le attività di controllo nelle aree protette**

Deve essere rilevato che i Piani di controllo attualmente vigenti, non prevedono obiettivi numerici “fissi” da raggiungere, ma si basano fondamentalmente sull’analisi degli abbattimenti pregressi e dell’entità dei danni all’agricoltura e degli incidenti stradali.

Alla luce di tali considerazioni e dell’epidemia da PSA che si è sviluppata sul territorio piemontese, si definiscono le seguenti modalità e criteri attraverso i quali, secondo una logica di priorità, verranno definiti gli obiettivi di controllo di ciascuna area protette regionale oggetto del PRIU:


1 – tenere conto prioritariamente delle indicazioni fornite dalla *Valutazione del rischio di peste suina africana (PSA) in Regione Piemonte* (vedi allegato 2), in particolare della presenza di attività economiche legate all’allevamento dei suini. Pertanto verranno definite le aree protette nelle quali sarà necessario effettuare un’attività di controllo consistente dal punto di vista del numero di abbattimenti e delle modalità adottate, costante nel tempo e attenta;

2 – effettuare un’analisi della serie storica degli abbattimenti effettuati nelle aree protette finalizzata ad individuare le zone più critiche, anche in termini di danni all’agricoltura, nelle quali prevedere un ulteriore significativo aumento degli abbattimenti rispetto al pregresso;

3 – effettuare un’analisi delle risorse, economiche e umane, disponibili in ciascun Ente di gestione al fine di definire le ulteriori risorse che si rendono necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.



## 1.7 Distribuzione degli allevamenti suini in Piemonte





## **1.8 Analisi del rischio**

in relazione ai dati di consistenza dei cinghiali e degli allevamenti di suini l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha elaborato l'analisi del rischio di cui all'**allegato 2** del presente Piano.

Per la consistenza e la tipologia di allevamenti suini si rimanda quindi all'analisi del rischio.

## **2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO**

Il Piano ha lo scopo di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) per diminuire fortemente il rischio di introduzione della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio indenne della Regione Piemonte. Le principali strategie sono due: la drastica riduzione dei contingenti numerici nel cinghiale (obiettivo primario) e la sorveglianza passiva, sia di routine sia su casi sospetti, sul territorio regionale ancora indenne (secondo obiettivo).

Il PRIU ha come obiettivo una consistente riduzione degli effettivi dei cinghiali attualmente presenti in Piemonte; risultato che, ai fini del presente Piano e stante la difficoltà oggettiva di censimento della specie, si considererà raggiunto con la diminuzione minima del 50% (cinquanta%) dei danni prodotti dai cinghiali alle colture agricole rispetto alla media del loro ammontare negli ultimi tre anni per singola Unità di gestione (ATC, CA, AFV, AATV, Enti di gestione delle aree protette, Province e Città Metropolitana di Torino).

Gli interventi di depopolamento del cinghiale devono trovare attuazione su tutte le aree indenni da PSA del territorio regionale comprese tutte le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi della L.157/92 o vietate alla caccia da altre leggi (aree percorse dal fuoco, etc.), oltre alle aree contigue e/o tutte le zone della rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) non coincidenti o sovrapposte con aree protette.

Le operazioni di depopolamento dei cinghiali sono graduate in relazione all'analisi del rischio di cui all'**allegato 2** e dovranno essere particolarmente efficaci nei comuni dell'area indenne risultanti ad "ALTO RISCHIO" elencati nella tabella 6.

### **2.1 Azioni di intervento**

Gli interventi di depopolamento dei cinghiali si attuano attraverso:

- il potenziamento della caccia di selezione, da attuarsi da parte di tutti gli istituti di gestione venatoria;
- l'attività di cattura per mezzo di gabbie e recinti su tutto il territorio regionale, e mediante tele-anestesia limitatamente alle zone urbane, laddove non siano attuabili rimozioni con armi da fuoco, gabbie o recinti;
- le operazioni di controllo programmate, da definirsi quanto meno su base mensile;
- la realizzazione di interventi di controllo e abbattimento urgenti ed improrogabili.

La programmazione ed organizzazione delle diverse azioni è demandata alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, fatta eccezione per la caccia di selezione che rimane di competenza dei singoli Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini, Aziende faunistico-venatorie e Agri-turistico-venatorie.

Le attività di controllo si potranno svolgere tutti i giorni della settimana e nell'intero arco giornaliero. Per i territori inclusi nelle aree protette di istituzione regionale e nazionale la competenza programmatoria ed esecutiva resta in capo ai rispettivi Enti di gestione delle aree protette.

Per i territori destinati alla caccia privata di istituzione regionale (AFV e AATV) la competenza programmatoria ed esecutiva resta in capo al concessionario.

I soggetti sopra richiamati, responsabili dell'organizzazione e realizzazione del Piano, sul territorio di loro competenza, stante l'eccezionalità e l'entità multifattoriale della problematica in oggetto, sono a tutti gli effetti responsabili dei risultati raggiunti e/o dell'eventuale non applicazione totale o parziale del presente PRIU e delle altre disposizioni per il contenimento e contrasto della PSA.

## 2.2 Personale deputato agli interventi

I soggetti pubblici, o incaricati di pubblico servizio, deputati all'organizzazione, gestione e realizzazione delle azioni di depopolamento, per le attività di campo potranno avvalersi, oltre che degli operatori di vigilanza afferenti ai rispettivi Enti, del seguente personale coadiutore volontario:

- cacciatori autorizzati dall'ente gestore, limitatamente ai prelievi tramite caccia di selezione;
- proprietari e conduttori di fondi agricoli, non in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per la gestione delle gabbie e recinti di cattura (non per la soppressione degli animali);
- proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia, oltre che per la gestione complessiva di gabbie e recinti di cattura, compreso l'abbattimento dei cinghiali catturati, anche per gli interventi urgenti e improcrastinabili sui terreni in loro diretta gestione;
- cosiddetti "*tutor*" per le attività loro demandate dai proprietari e conduttori di riferimento;
- cacciatori nominativamente individuati ed in possesso di specifica preparazione, per tutti gli interventi programmabili oltre che per gli interventi urgenti e/o per gli abbattimenti in gabbia;
- operatori di vigilanza venatoria volontaria (GGVV) per l'esecuzione degli stessi interventi sopra menzionati ma, in particolare, per il supporto nelle attività di controllo e coordinamento in collaborazione con le province e CMTO.

## 2.3 Prelievi nelle aree venabili

In attuazione del PRIU tutti gli istituti venatori sono tenuti a presentare e ad attuare annualmente un Piano di prelievo selettivo per la realizzazione degli obiettivi del PRIU (raggiunto con la diminuzione minima del 50% dei danni prodotti dai cinghiali alle colture agricole rispetto alla media del loro ammontare negli ultimi tre anni).

Tutti gli istituti di gestione venatoria, in particolare gli ATC e i CA, devono operare in modo da favorire l'accesso alla caccia di selezione per tutti gli associati e organizzare tale forma di caccia per ottenere il massimo risultato di prelievo possibile, in particolare per quanto riguarda le classi "femmine adulte e giovani".

A causa dell'emergenza in atto, i piani di prelievo selettivo sono da intendersi come "ipotesi di minima" e non quale limite massimo di prelievo.

Tutti gli Istituti venatori devono organizzare la caccia di selezione, sempre nel rispetto delle norme di biosicurezza previste, semplificando le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato) che, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ambito di competenza nelle 24 ore successive. L'Istituto di gestione che riceve i dati deve caricare gli stessi dati, entro le 24 ore successive, sul portale di cui al punto 8.2.

Al fine di effettuare una valutazione congiunta sugli esiti del Presente "Piano" la Regione trasmetterà a Ispra, alla fine del primo anno di attività, i dati degli abbattimenti suddivisi per Istituto di gestione e singole aree protette, differenziati per forma di caccia ed eventualmente anche raggruppati per unità provinciale.

### 3. TECNICHE DI PRELIEVO

#### 3.1 Tecniche a basso impatto

Si intendono “tecniche a basso impatto” i metodi di prelievo in grado di minimizzare il disturbo e le conseguenti ricadute sulla mobilità degli animali.

Per una puntuale connotazione delle tecniche sopra richiamate si specifica che:

- per **caccia di selezione**, diurna e notturna, si intende la tecnica di prelievo utilizzata da uno o più cacciatori, opportunamente formati e abilitati, in grado di rispettare i criteri di prelievo predeterminati;
- per  **tiro da appostamento**, da terra o da postazione sopraelevata, si intende la tecnica utilizzata per accertare la presenza dei selvatici, in forma discreta e senza allarmarli, per procedere al loro prelievo con tiro “a fermo”, con l’utilizzo di tutti i mezzi consentiti dalla normativa sulla caccia;
- per  **girata**, si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste, attraverso l’ausilio di un cane “limiere” - **abilitato**- e caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia), ben addestrato e collegato al conduttore (**tecnica non utilizzabile per la caccia di selezione**);
- per  **uso di cani selezionati**, si intende l’utilizzo di ausiliari (massimo tre) -**con specifico brevetto**- per scovare e rendere palesi i cinghiali agli abbattitori sui terreni maggiormente disagiati che presentano intricata vegetazione o esteso sottobosco. Gli stessi cani dopo lo scovo devono rientrare sotto il controllo del conduttore senza arrecare danni alle altre componenti delle zoocenosi (**tecnica non utilizzabile per la caccia di selezione**).
- per  **tiro notturno** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un cacciatore, nell’ambito di attività di caccia di selezione -opportunamente formato e abilitato- in grado di rispettare i criteri di prelievo predefiniti per le ore notturne, da due ore dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba. Il tiro notturno, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza (vedi paragrafo 3.2).
- per  **tele-anestesia** si intende la tecnica di cattura che prevede il lancio a distanza, mediante cerbottana o appositi pistola/fucile ad aria compressa, di una siringa contenente uno o più farmaci ad azione immobilizzante. Trattasi di tecnica discreta per definizione, che implica la supervisione e presenza di un medico veterinario e che può essere proficuamente adottata in contesti urbani, laddove altre tecniche non siano praticabili per ragioni di sicurezza o poco opportune in quanto poco gradite da parte della popolazione.

Le tecniche indicate andranno utilizzate preferibilmente in modo congiunto allo scopo di raggiungere gli obiettivi di depopolamento stabiliti dalle direttive europee e statali, oltre che dalla commissione di esperti ministeriali e dal presente PRIU.

Per favorire, in sicurezza, l’attuazione del Piano di depopolamento dei cinghiali, in tutte le modalità, è consentito l’utilizzo delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es.: visori notturni e/o termici), sia alla cerca per l’individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per gli abbattimenti.

Dato atto che in merito alla specifica abilitazione che dovranno possedere i cani utilizzati nelle operazioni di controllo del cinghiale, ai fini del depopolamento, il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura provvederà ad emanare specifiche disposizioni riguardo i requisiti che dovranno avere gli Esperti valutatori, le procedure per l’abilitazione, le specifiche doti e le caratteristiche dei cani selezionati. Stante l’urgenza e la necessità degli interventi di controllo, nelle more di approvazione delle disposizioni sopra richiamate, i soggetti autorizzati dagli Enti competenti possono, per l’attività di controllo, avvalersi di cani addestrati e collegati al conduttore.

### **3.2 Misure di sicurezza per la caccia di selezione nelle ore notturne**

Al fine di consentire tale tipologia di abbattimento in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di Gestione degli ATC e CA, i Concessionari delle AFV e AATV e gli altri soggetti gestori, possono identificare i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (dette Altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse. Gli ATC, CA, AFV e AATV individuano e censiscono le Altane utilizzate dai cacciatori per il tiro notturno e comunicano la loro posizione alla Provincia e CMTO territorialmente competente;

Nei terreni pianeggianti, il tiro notturno effettuato in caccia di selezione è consentito esclusivamente da Altana. Dette postazioni dovranno coincidere con punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza. In particolare, qualsiasi Altana -anche mobile- in zona pianeggiante dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo.

Qualsiasi Altana -fissa- dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo. Su ogni Altana possono posizionarsi al massimo due persone (cacciatore e accompagnatore). Ai sensi di Legge, ogni cacciatore è responsabile dell'Altana da lui costruita, se fissa, o collocata, se mobile.

Per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica, armata con non più di due colpi, nei calibri e modelli in grado di fornire il miglior rapporto efficacia/sicurezza rispetto al contesto ambientale in cui si opera. Al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esploso, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, il cacciatore dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di un proiettile di rimbalzo. Nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico. L'arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento;

Il nominativo dei cacciatori autorizzati alla caccia di selezione notturna ed il Comune di intervento andranno comunicati, per vie brevi, dagli ATC, CA, AFV e AATV, ai servizi di vigilanza venatoria della Provincia e CMTO entro le ore 14.00 del giorno di uscita.

### **3.3 Misure di sicurezza per il tiro notturno in attività di controllo**

Con il fine di garantire la massima sicurezza durante le azioni di controllo del cinghiale, gli operatori dovranno essere autorizzati sia per gli interventi programmati sia per gli interventi di urgenza dai soggetti gestori del territorio in cui si attuano gli interventi: dalle province o CMTO per il territorio soggetto a caccia programmata comprensivo delle aree destinate a divieto di caccia (Oasi, Z.r.c., aree percorse dal fuoco, etc.); dagli Enti gestori delle aree protette per il territorio di loro competenza; dai rispettivi Concessionari per il territorio soggetto a caccia privata.

Per gli interventi sia da appostamento sia da automezzo attrezzato, l'armamento da utilizzarsi è la carabina, a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi, scelta tra i calibri e i modelli in grado di fornire il miglior rapporto efficacia/sicurezza rispetto al contesto ambientale nel quale si opera. Al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esploso, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, l'operatore (coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di un proiettile di rimbalzo. Nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico.

In territorio pianeggiante l'operatore dovrà sempre preventivamente calcolare la possibile traiettoria del proiettile e astenersi dallo sparare quando l'angolo di tiro (carabina/cinghiale) è uguale o inferiore ai 15° (quindici gradi) con palla "soft-point" e a 25° (venticinque gradi) con palla monolitica.

### **3.4 Utilizzo dei dispositivi di cattura (gabbie e recinti)**

Il metodo della cattura mediante gabbie e recinti di cattura è autorizzato, tramite un'unica procedura informatizzata regionale, per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato in tutte le zone indenni e si precisa quanto segue:

- le gabbie possono essere auto-costruite secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e alla CMTO o fornite in concessione d'uso dalle Province e dalla CMTO;
- i recinti di cattura possono essere auto-costruiti secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e CMTO;
- le strutture di cattura devono essere disposte in numero sufficiente, in rapporto alle zone e alla tipologia del territorio, per incidere sulla densità dei cinghiali presenti. In ogni caso non dovranno essere in numero inferiore a 1 struttura ogni 20 kmq;
- le attività di cattura, fatta eccezione per l'abbattimento dei capi catturati, possono essere attuate da tutti i proprietari, conduttori di fondi e/o soggetti da loro delegati, anche senza il possesso della licenza di caccia;
- al fine di migliorare l'efficacia delle strutture di cattura è autorizzato, sul territorio oggetto degli interventi, previo consenso dei proprietari o dei soggetti gestori dell'Istituto faunistico o venatorio, l'uso di dispositivi digitali quali foto-video-trappole anche collegate a sistemi informatici di segnalazione che consentono di rilevare: presenze, frequentazione e catture; e, se necessario, anche per attivare un pronto intervento.

### **3.5 Utilizzo della tele-anestesia**

Il metodo della cattura mediante tele-anestesia è autorizzato per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato, a fini di depopolamento, in tutte le zone urbane del territorio indenne da PSA dove esistono nuclei di cinghiale abituati alla presenza dell'uomo o, spesso, nutriti direttamente dai cittadini. Allo scopo, gli enti gestori si avvarranno prioritariamente dei veterinari operanti presso le ASL del Piemonte o, in assenza di competenze e/o idonea strumentazione, di veterinari liberi professionisti iscritti ad apposito elenco presso gli Ordini dei Medici Veterinari.

### **3.6 Foraggiamento attrattivo finalizzato alle catture o all'abbattimento**

Per raggiungere l'obiettivo del depopolamento è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo" possibilmente con utilizzo di distributore automatico, inteso unicamente come esca per catture con gabbie e recinti, per attività di controllo e per la caccia in selezione.

Tale tecnica deve essere debitamente regolamentata, con successive disposizioni applicative, da ogni ente delegato alla gestione delle diverse metodiche di intervento, in deroga al divieto previsto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Sarà possibile attuare il foraggiamento "attrattivo" solo in presenza di idonee garanzie relative ai requisiti di Biosicurezza sui punti di sparo corrispondenti.

Dovranno essere definiti in modo univoco ambiti, periodi, tipologia e quantità di alimento da fornire. La regolamentazione del foraggiamento "attraattivo" dovrà prevedere almeno le seguenti prescrizioni:

- divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km<sup>2</sup>, possibilmente con utilizzo di distributore automatico;
- sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati.

Fatti salvi le gabbie, i recinti di cattura e i distributori automatici temporizzati, negli altri casi è consentito un utilizzo di massimo due chilogrammi di mais da granella/giorno per sito.

#### 4. AREE DI PRELIEVO

La zona indenne è costituita dai territori della Regione Piemonte esterni alle zone di restrizione I e II stabilite dal Reg. UE 2022/440

In base all'analisi del rischio di cui allo "allegato 2" le aree indenni sono state graduate secondo specifiche classi di rischio in rapporto alla presenza, tipologia e numerosità degli allevamenti di suini e, in secondo ordine, alla ipotetica densità della popolazione di cinghiali.

Lo sforzo di depopolamento dovrà essere graduato secondo le classi di rischio di diffusione della PSA, con l'obiettivo di densità zero, nei pressi degli allevamenti suinicoli industriali (terreni inclusi nel raggio di tre chilometri dalla struttura).

#### 5. AZIONI DI SORVEGLIANZA E DEPOPOLAMENTO

##### 5.1 Zona Indenne

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) depopolamento dei cinghiali esercitato mediante le seguenti tecniche:
  - abbattimento in attività di caccia di selezione da parte dei cacciatori abilitati e autorizzati;
  - abbattimento in attività di controllo da parte delle guardie delle Province, CMTO e dei soggetti previsti dai provvedimenti regionali (selecontrollori formati e abilitati, GGVV, altri coadiutori e cacciatori formati);
  - catture con l'utilizzo di gabbie o recinti di cattura, da parte delle guardie delle Province e CMTO e di tutti soggetti previsti dai provvedimenti regionali;
  - catture mediante tele-anestesia, da parte di veterinari pubblici o incaricati dagli enti gestori, con il supporto di guardie delle Province e CMTO, GGVV, guardaparco ed eventuali altre forze di Polizia;

Per rendere più incisive le operazioni sopra riportate è ammesso il foraggiamento attraattivo dei selvatici, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 3.6.

Le azioni di depopolamento come le attività di caccia di selezione, di cui al punto b), potranno prevedere abbattimenti da appostamento a terra o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento o altro mezzo di caccia, con l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici.

**Nella caccia di selezione non è previsto l'ausilio di cani.**

In tutte le azioni che prevedano l'utilizzo di armi da fuoco, sia di controllo sia di caccia di selezione, attuate in territorio pianeggiante, l'operatore o cacciatore dovrà sempre accertarsi di non sparare



ad un cinghiale quando l'angolo di sito, dal vivo di volata al bersaglio (cinghiale), sia uguale o inferiore ai 15° (quindici gradi) con palle "soft-point" e 25° (venticinque gradi) con palle monolitiche.

Nella zona indenne sono fatte salve sia l'attività venatoria secondo quanto previsto dal calendario venatorio (inclusa la caccia programmata sul cinghiale) sia le attività di controllo su specie diverse dal cinghiale.

## **5.2 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette**

Per quanto riguarda l'attività di controllo della specie cinghiale da effettuare all'interno delle aree protette regionali al fine del contenimento della diffusione della PSA, le azioni che seguono s'intendono come un miglioramento e un'implementazione delle azioni già previste dai vigenti Piani di controllo della specie cinghiale.

In particolare si prevede di:

1. definire gli obiettivi di controllo della specie cinghiale in ciascuna area protetta in ottemperanza alla normativa vigente e in conformità alle modalità e ai criteri di priorità definiti negli obiettivi specifici di cui al punto 2, qui nuovamente riportati:

- a) tenere conto prioritariamente delle indicazioni fornite dalla *Valutazione del rischio di peste suina africana (PSA) in Regione Piemonte* (vedi allegato 2), in particolare della presenza di attività economiche legate all'allevamento dei suini. Pertanto verranno definite le aree protette nelle quali sarà necessario effettuare un'attività di controllo consistente dal punto di vista del numero di abbattimenti e delle modalità adottate, costante nel tempo e attenta;
- b) effettuare un'analisi della serie storica degli abbattimenti effettuati nelle aree protette finalizzata ad individuare le zone più critiche, anche in termini di danni all'agricoltura, nelle quali prevedere un ulteriore significativo aumento degli abbattimenti rispetto al pregresso;
- c) effettuare un'analisi delle risorse, economiche e umane, disponibili in ciascun Ente di gestione al fine di definire le ulteriori risorse che si rendono necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali. Infatti, i territori degli Enti di gestione si differenziano molto, ad esempio per caratteristiche morfologiche, orografiche, di altitudine, grado di antropizzazione ecc., e, pertanto, ogni ambito dovrà poter scegliere il tipo di cattura più consono.

Gli strumenti che attualmente risultano essere più efficaci, compatibilmente con le esigenze di tutela della biodiversità e con il contenimento della diffusione del virus della PSA, per il controllo della specie risultano essere:

- tecnica della "girata" con numero 1 cane limiere;
- tiri selettivi tramite appostamenti e "alla cerca";
- recinti di cattura o "chiusini" (impiego sistematico);
- gabbie di cattura (impiego sistematico);

In caso di necessità l'Ente di gestione, a propria discrezione e in via eccezionale, valutati il contesto ambientale e i fattori di rischio epidemiologico, potrà utilizzare la tecnica della girata con non più 3 cani mediante operatori e proprio personale e cani abilitati.

3. condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di depopolamento in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
4. definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
5. definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
6. monitorare le attività specifiche, con particolare riferimento all'individuazione geografica degli abbattimenti, della tipologia di individui abbattuti e agli effetti dell'attività di controllo sull'andamento dei danni all'agricoltura;
7. fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
8. informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
9. costruire, sinergie con Amministrazioni provinciali, CMTO e Istituti venatori, tramite convenzioni al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

1- ogni Ente di gestione può, sulla base di una ricognizione degli Operatori selezionati già operativi presso l'Ente e sulla base degli obiettivi di controllo ridefiniti sulla base dei criteri sopra citati criteri, ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati per il periodo di validità del presente Piano. La manifestazione d'interesse per la raccolta di richieste di equipollenza in deroga al 2/R deve essere coordinata dall'Ente di gestione che definisce le attività strettamente legate all'emergenza PSA nelle quali coinvolgere tali Operatori selezionati (attività di tiro selettivo con appostamento, interventi "alla cerca", gestione delle gabbie, abbattimenti degli animali catturati, interventi in girata);

2 - aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, all'interno dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) che NON sono sovrapposti ad aree protette regionali la gestione venatoria della specie cinghiale è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione. Inoltre, negli stessi territori, le attività di controllo del cinghiale sono affidate alle province e CMTO territorialmente competenti.



All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al "foraggiamento attrattivo" per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all'interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all'interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di depopolamento, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R

Relativamente alle attività previste dal presente Piano per gli Enti di gestione delle aree protette e alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la loro attuazione, si specifica che le attività di tipo non ordinario saranno attuate tramite risorse specifiche.

## 6. TEMPI DEL PRELIEVO

La tempistica adottata per le diverse forme di prelievo, ai fini del **depopolamento**, è la seguente

AZIONI DI CACCIA COLLETTIVA	PERIODO CACCIA	ORARI CACCIA	N. CACCIATORI	N. CANI
CACCIA A SQUADRE	PROGRAMMATA calendario venatorio	DIURNO	> 10	4 o più se muta abilitata
GIRATA	PROGRAMMATA calendario venatorio	DIURNO	3-8	1 abilitato

AZIONI DI CACCIA DI SELEZIONE	ISTITUTI VENATORI	PERIODO CACCIA	ORARI CACCIA
TIRO DIURNO	ATC-CA-AFV-AATV	tutto l'anno	DIURNO
TIRO NOTTURNO	ATC-CA-AFV-AATV	tutto l'anno	NOTTURNO

AZIONI DI CONTROLLO COLLETTIVE	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORARI	N. CACCIATORI	N. CANI
GIRATA	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	DIURNO	5-15	1-3

AZIONI DI CONTROLLO CON CARABINA	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORARI
TIRO DIURNO	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	DIURNO
TIRO NOTTURNO	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	NOTTURNO

AZIONI DI CONTROLLO CON DISPOSITIVI DI CATTURA	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO
GABBIE	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno DIURNO e NOTTURNO
RECINTI	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno DIURNO e NOTTURNO

## 7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO

In relazione alla fase di attuazione degli interventi di depopolamento, la Regione ha istituito un apposito elenco formato da:

- proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di “porto di fucile ad uso caccia”;
- guardie giurate venatorie volontarie;
- cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione.

Questo ,affinché possano essere attuate operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure sopra indicate.

Tale elenco sarà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione. I soggetti di cui sopra, che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del Piano, inseriscono i dati previsti e georeferenziati, entro 48 ore dal ricevimento, secondo procedure che verranno predisposte dalla regione Piemonte, fatto salvo l'utilizzo di strumenti già esistenti.

### 7.1 Attività di controllo

Gli enti che autorizzano e coordinano le azioni di controllo programmato sono: Province, Città Metropolitana di Torino, Enti di gestione delle aree protette, nei rispettivi territori di competenza.

I soggetti coinvolti sono: guardie delle Province e CMTO, personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette e tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (GGVV, coadiutori formati, etc.).

### 7.2 Prelievo venatorio

La Regione Piemonte autorizza i Piani di prelievo selettivo della specie cinghiale e approva il calendario venatorio.

La gestione della caccia di selezione e programmata è demandata agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) per le aree di pianura e ai Comprensori Alpini (CA) per la zona faunistica delle Alpi.

La caccia privata è gestita dalle aziende faunistico venatorie (AFV) e aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

### **7.3 Supporto del mondo venatorio**

Il grado di supporto che il mondo venatorio darà al nuovo assetto della gestione del cinghiale dipenderà, in buona parte, dal livello di comprensione e accettazione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle motivazioni da cui questi scaturiscono. Pertanto, tra le azioni previste è essenziale far crescere, tra i cacciatori, una conoscenza diffusa del problema PSA e degli effetti che l'arrivo del virus comporta sull'esercizio venatorio e sul resto delle attività nelle aree sottoposte a gestione faunistico-venatoria.

Andranno, inoltre, istituiti percorsi didattici rivolti a tecnici e cacciatori, finalizzati alla formazione di operatori in grado di contribuire alla sorveglianza delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni e alla corretta raccolta dei dati relativi ai cinghiali abbattuti.

## **8. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO**

### **8.1 Monitoraggio e sorveglianza dei cinghiali**

#### **8.1.2 Sorveglianza passiva**

##### **Implementazione sorveglianza passiva suini selvatici**

Nei comuni ad alto rischio elencati nella tabella 1 -sotto riportata-, verranno condotte attività di ricerca delle carcasse con il coinvolgimento dei soggetti territorialmente competenti per le attività di tipo faunistico ambientale (Province, CMTO, Aree protette, ATC, CA, AFV e AATV, et c.), secondo il protocollo di ricerca adottato per le zone di restrizione I e II.

Qualora la componente impiegata a titolo volontario nelle ricerche fosse insufficiente sarà valutata l'opportunità di reperire risorse da destinare all'impiego di personale specifico, che potrà avvalersi anche di strumentazione dedicata.

Sul sito regionale, alla pagina dedicata alla Peste Suina Africana:

[\(<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-africana>\)](https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-africana)

vengono riportati i riferimenti per la segnalazione delle carcasse, unitamente alle FAQ sull'argomento. Le ASL, sui propri siti, riportano i numeri da chiamare in caso di ritrovamento di carcasse o cinghiali in difficoltà.

Sarà cura delle Direzioni Sanità e Welfare ed Agricoltura e Cibo procedere, alla fine del 2022, ad una verifica dei risultati delle attività di ricerca delle carcasse, anche mediante la predisposizione di indicatori di risultato ed efficacia.

### **8.2 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento**

Il monitoraggio e la raccolta dei dati degli abbattimenti della specie cinghiale è effettuato attraverso la Banca dati su SIAP Regione Piemonte "portale caccia". I soggetti che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano (Province, CMTO, Enti di Gestione delle aree protette, ATC, CA, AFV e AATV) inseriscono i dati di abbattimento geo-referenziati entro 48 ore dall'abbattimento. Ogni abbattimento è suddiviso per attività venatoria (caccia programmata e di selezione) e attività di controllo.

La Regione provvede a pubblicare i dati di attuazione del monitoraggio tramite procedura a libero accesso con aggiornamento mensile.

### **8.3 Incentivazione al prelievo venatorio in caccia di selezione**

Il prelievo di cinghiali in caccia di selezione potrà essere incentivato attraverso le seguenti misure:

- istituire un sistema di premialità per i cacciatori che sono particolarmente efficaci nel prelievo venatorio mediante caccia di selezione;
- calmierare o sopprimere la quota di partecipazione per la caccia di selezione;
- consentire la caccia di selezione anche nelle ore notturne<sup>1</sup>, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti da abbattere;
- permettere, al cacciatore iscritto e autorizzato alla caccia di selezione al cinghiale in un ATC o CA della Regione Piemonte, in deroga all'attuale normativa venatoria -articolo 12 c. 5, L. 157/1992; articolo 12 e articolo 23 lett. a), n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5-, di esercitare la caccia di selezione al cinghiale in altri ATC e/o CA diversi da quello di ammissione con semplice richiesta all'Ente di gestione venatoria e senza corresponsione di alcuna ulteriore quota di accesso. Gli ATC o CA interessati, rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale sul loro territorio.

### **8.4 Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestici / cinghiali detenuti Implementazione delle misure di biosicurezza**

Nei comuni classificati ad alto rischio di cui dalla tabella 1 sotto riportata, in attesa delle misure di biosicurezza annunciate dal decreto legge n.9 del 17 febbraio 2022 e delle relative check-list, verranno applicate rigorosamente le misure previste dal Piano nazionale di sorveglianza, in base alla tipologia di azienda e indipendentemente dal numero di capi allevati. Nel caso in cui fosse impossibile l'applicazione delle misure o la risoluzione delle criticità, potrà essere presa in considerazione la macellazione /abbattimento e il divieto di ripopolamento.

In tutta la Regione è stata condotta una ricognizione degli allevamenti semi-bradi, sulla base di una check-list elaborata appositamente per questa tipologia di aziende dal "Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare".

Per quanto attiene il tema della gestione dei rifiuti, è stato fornito ai comuni della zona di restrizione la relativa infografica da apporre nelle strade di accesso e nelle zone frequentate dai cittadini, nel quale vengono date anche indicazioni circa il divieto di abbandono di rifiuti alimentari. Verrà predisposto analogo materiale da fornire ai comuni classificati a rischio.

Si precisa, inoltre, che in Piemonte è diffusa la raccolta dei rifiuti integrata e nelle aree extraurbane di norma è attiva la raccolta "porta a porta" dei rifiuti organici. Verrà comunque inoltrata una comunicazione alle amministrazioni comunali e ai consorzi di comuni al fine di sottolineare l'importanza, per la prevenzione della diffusione della PSA, di una pronta rimozione dei rifiuti dalle aree frequentate dai cinghiali, anche prevedendo una intensificazione dei passaggi nelle zone abitualmente fruite dalla popolazione e raccomandando una regolare azione di controllo da parte della polizia locale.

#### **8.4.1 Zona indenne**

##### **Implementazione della sorveglianza passiva**

##### **1) In qualsiasi tipologia di allevamento**

1. obbligo di notifica immediata al Servizio Veterinario Territorialmente competente in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili al PSA;
2. esame virologico su tutte le carcasse / organi di elezione degli animali di cui al punto a)

<sup>1</sup> da attivarsi tramite una modifica urgente alla L.R. 5/2018

(mortalità anomala / sospetti / sintomi riferibili a PSA) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d' Aosta

## **2) In tutti gli allevamenti familiari e semi-bradi**

Fatte salve le misure di cui al punto 1), lettera a e b, dovrà essere predisposto il controllo virologico di **tutti** i suini morti (di qualsiasi età).

## **3) Negli allevamenti commerciali**

L'O.M. 4/2022 del 28 giugno 2022 prevede che le Regioni interessate dalle zone di restrizione possano identificare nel restante territorio regionale non interessato dalla malattia, aree a maggior rischio in cui intensificare tali attività di sorveglianza. In base alla valutazione del rischio per PSA effettuata per la Regione Piemonte (vedi allegato 8 trasmesso a CEREP- Ministero della Salute in data 16/05/2022), sono stati individuati dei Comuni a maggior rischio di introduzione della malattia. Sulla base di queste valutazioni e fermo restando le misure di controllo già previste dall'O.M. 4/2022 in territori non soggette a restrizioni, si propongono le seguenti misure aggiuntive:

### **1. IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE NON INTERESSATO DALLA MALATTIA**

Sensibilizzazione a tutti i proprietari e/o detentori di suini detenuti, nonché veterinari liberi professionisti ai sensi dell'art. 24, punto c) del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di individuare immediatamente sintomi riconducibili a Peste Suina Africana e, in linea con il citato Regolamento di Sanità Animale (UE) 2016/429, sull'obbligo di:

- a) osservare la salute e il comportamento degli animali;
- b) osservare le eventuali modifiche dei parametri di produzione che possono far sorgere il sospetto di PSA;
- c) individuare anomali aumenti di mortalità.

Tutti i casi di mortalità anomala o di riduzione significativa dei tassi di produzione devono essere notificati al Servizio Veterinario territorialmente competente. Considerata la situazione epidemiologica, si raccomanda fortemente la segnalazione di anomala mortalità e/o variazione dei tassi produttivi anche per patologie ricorrenti nel settore suinicolo e non riconducibili a PSA (gastroenteriti, sindromi respiratori, PRRS etc. etc.) affinché i servizi veterinari possano condurre ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio, laddove la situazione lo esiga ed elaborare il sospetto di PSA in tutti i casi opportuni.

### **2. NEI COMUNI INDIVIDUATI AD ALTO RISCHIO PSA (Tabella 1)**

Così come previsto dal comma 2 dell'art. 4 dell'OM 4/2022, nei Comuni individuati a rischio, è possibile disporre misure aggiuntive, tra cui il controllo virologico di alcune specifiche categorie di animali. Con l'obiettivo di aumentare la sensibilità del sistema e ottimizzare le risorse disponibili, nei Comuni ad alto rischio dovrà essere intensificata l'attività di sorveglianza passiva nelle aziende commerciali tenendo conto del livello di rischio delle singole aziende. Pertanto, nelle aziende commerciali che presentano misure di biosicurezza non adeguate o le aziende per cui non sono note le condizioni di biosicurezza (per il momento si terrà in considerazione l'informazione disponibile rispetto all'accreditamento per *Trichinella*) sono da campionare e sottoporre a test virologico per PSA:

- a) tutte le scrofe e i verri rinvenuti morti;
- b) tutti i suini delle altre categorie con un peso maggiore di 20kg, morti il sabato e la domenica.

Tabella 1 – Elenco comuni alto rischio con aziende non accreditate

ASL	Comune Rischio PSA	n° aziende	n° aziende non accreditate trichinella)	scrofe (az non accreditate trichinella)	verri (az non accreditate trichinella)	tot capi (az non accreditate trichinella)
AL	ALESSANDRIA	6	3	2	1	7
AL	ALLUVIONI PIOVERA	4	4	1	1	45
AL	CASTELLETTO MONFERRATO	1	1	0	0	1
AL	CASTELNUOVO SCRIVIA	3	3	1	1	6
AL	FELIZZANO	3	3	0	0	5
AL	FUBINE	1	0	0	0	0
AL	MASIO	1	0	0	0	0
AL	MONTECASTELLO	1	0	0	0	0
AL	QUARGNENTO	3	3	13	2	142
AL	SALE	1	0	0	0	0
<b>Totale ASL</b>		<b>24</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>206</b>
AT	ASTI	11	10	6	2	61
AT	BELVEGLIO	1	1	0	0	4
AT	CORTIGLIONE	1	1	0	0	1
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	5	4	0	0	38
AT	MONTALDO SCARAMPI	1	0	0	0	0
AT	ROCCA D'ARAZZO	2	2	1	0	23
AT	VESIME	2	2	1	1	9
AT	VIGLIANO D'ASTI	1	1	0	0	1
<b>Totale ASL</b>		<b>24</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>137</b>
BI	SALUSSOLA	8	3	0	0	11
<b>Totale ASL</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
CN1	BARGE	18	6	0	0	5159
CN1	BENEVAGIENNA	22	5	6	1	20
CN1	BUSCA	13	3	1	0	8
CN1	CAVALLERLEONE	11	0	0	0	0
CN1	CAVALLERMAGGIORE	20	0	0	0	0
CN1	CENTALLO	56	7	0	0	4691

ASL	Comune Rischio PSA	n° aziende	n° aziende non accreditate trichinella)	scrofe (az non accreditate trichinella)	verri (az non accreditate trichinella)	tot capi (az non accreditate trichinella)
CN1	CUNEO	17	7	1	0	4826
CN1	ENVIE	26	4	1	1	2594
CN1	FOSSANO	105	17	236	2	6720
CN1	MARENE	17	3	0	0	201
CN1	MONDOVÌ	8	3	3	1	48
CN1	MORETTA	15	1	0	1	1
CN1	RACCONIGI	19	8	80	2	7184
CN1	ROCCA DE' BALDI	14	3	0	0	16
CN1	SALICETO	1	1	1	0	1
CN1	SALUZZO	22	5	37	0	1022
CN1	SAVIGLIANO	65	7	4	0	1687
CN1	VILLAFALLETTO	57	3	0	0	1083
CN1	VOTTIGNASCO	23	7	0	0	393
<b>Totale ASL</b>		<b>529</b>	<b>90</b>	<b>370</b>	<b>8</b>	<b>35654</b>
CN2	BOSIA	1	1	0	0	23
CN2	CASTINO	4	1	3	2	106
CN2	CHERASCO	11	4	185	3	2315
CN2	CORTEMILIA	1	1	0	0	3
CN2	COSSANO BELBO	6	5	1	0	37
<b>Totale ASL</b>		<b>23</b>	<b>12</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2484</b>
TO3	VILLAFRANCA PIEMONTE	28	9	1	0	2940
TO3	VILLAR FOCCHIARDO	1	1	15	1	31
<b>Totale ASL</b>		<b>29</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2971</b>
TO4	CALUSO	5	4	4	2	39
TO4	CHIVASSO	6	6	101	1	4474
TO4	LANZO TORINESE	5	5	3	1	13
TO4	MAZZÈ	4	2	0	0	0
TO4	SETTIMO VITTONI	9	9	0	0	18
<b>Totale ASL</b>		<b>29</b>	<b>26</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>4544</b>
TO5	RIVA PRESSO CHIERI	20	13	430	2	10084

ASL	Comune Rischio PSA	n° aziende	n° aziende non accreditate trichinella)	scrofe (az non accreditate trichinella)	verri (az non accreditate trichinella)	tot capi (az non accreditate trichinella)
<b>Totale ASL</b>		<b>20</b>	<b>13</b>	<b>430</b>	<b>2</b>	<b>10084</b>

## 8.5 Programmazione delle attività di formazione e sensibilizzazione per il periodo 2022/2023

### SENSIBILIZZAZIONE ALLEVATORI COMPARTO SUINICOLO

Il Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, a seguito della comparsa del virus della PSA in Piemonte ha, in collaborazione con Coldiretti, organizzato un evento nel mese di gennaio 2022 in cui è stata illustrata la situazione legata all'emergenza in corso. Sulla base dei contenuti preparati per l'occasione, con i necessari aggiornamenti, è stato predisposto un modulo informativo rivolto agli allevatori che è stato trasmesso alle ASL piemontesi alle quali è stato dato incarico di stamparlo e darne diffusione. A queste ultime verrà richiesto, inoltre, di organizzare nel corso del 2022 almeno un evento informativo rivolto agli allevatori (due nel corso del 2023).

### FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER IL DEPOPOLAMENTO

Per quanto attiene la formazione degli operatori chiamati ad intervenire nelle attività di depopolamento, sono stati predisposti tre moduli didattici per l'approfondimento degli aspetti legati alla biosicurezza. Anche in questo caso è stato chiesto alle ASL di gestire l'attività di docenza dei corsi sulla biosicurezza organizzati dai vari soggetti coinvolti nelle attività di contenimento (Province, ATC, CA, Aree Protette ecc.) e di rendicontarne l'attività alla Regione Piemonte. Tutte le ASL piemontesi hanno rendicontato i corsi effettuati e la programmazione di quelli futuri.

### FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI VETERINARI UFFICIALI

Il Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte organizza periodici eventi di aggiornamento rivolti alle tre aree dei Servizi Veterinari relativi alla situazione legata all'emergenza PSA ed alle attività connesse. Verrà richiesto alle ASL di programmare un evento formativo entro la fine del 2022 e almeno due nel corso del 2023.

### INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il sito della Regione Piemonte dispone di una pagina dedicata all'emergenza rivolta all'utenza (<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-africana>).

È stato altresì predisposto un pieghevole informativo rivolto ai fruitori dell'Outdoor caratterizzato dallo stesso layout di quelli predisposti per i cacciatori e per gli allevatori.



ALLEGATO 2

# **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) IN REGIONE PIEMONTE**



## Mappe di rischio per Peste Suina Africana (PSA) - regione Piemonte.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di fornire i risultati di una valutazione del rischio spaziale per stimare la probabilità di introdurre il virus della PSA nelle aree attualmente indenni della regione Piemonte. Tali risultati potranno servire a orientare le misure di mitigazione del rischio

### Premessa

Il 7 gennaio 2022 il Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) ha confermato la presenza di un caso di peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria con un profilo genetico (genotipo di tipo II) simile a quello da tempo circolante in Europa. La situazione epidemiologica in Piemonte e le aree di restrizione sono descritte nell'allegato 1.

In Europa i cinghiali hanno avuto e hanno un ruolo cruciale nella diffusione e nel mantenimento dell'infezione: una volta introdotto nella popolazione di cinghiali, il virus della PSA tende a diventare rapidamente endemico e se coinvolge vaste aree territoriali è praticamente impossibile attuare misure in grado di eradicare la malattia (EFSA, 2019).

Per adottare le strategie opportune di sorveglianza e prevenzione è fondamentale per le autorità regionali identificare in anticipo, attraverso una valutazione del rischio, le aree ad alto rischio di introduzione e diffusione della PSA nella popolazione di suini domestici e dei cinghiali. I risultati di una precedente valutazione sono stati aggiornati tenendo conto della recente introduzione della PSA in un'area del territorio regionale.

### Metodologia

La valutazione del rischio di introduzione nel circuito domestico dell'area del territorio regionale libero da zone di restrizione ha seguito la stessa metodologia utilizzata per la valutazione del rischio PSA effettuata nel 2021. Tuttavia, alla luce della mutata situazione epidemiologica, la metodologia è stata modificata per tener conto della contiguità spaziale rispetto alle aree di restrizione e dell'importanza della presenza del cinghiale, classificando il territorio in base a classi di rischio per il suino e per il cinghiale. Sono stati esclusi dall'analisi i territori presenti nelle aree di restrizione (ZRII e ZRII).

Per la valutazione del rischio di introduzione PSA negli allevamenti suini della regione Piemonte sono stati considerati quali principali fattori di rischio quelli indicati dal CEREP (2021) nel documento "*Mappe di rischio per la Peste Suina Africana; un esempio metodologico*", ovvero: tipologia allevamento, consistenza capi, gestione animali, misure di biosicurezza e zone di interesse faunistico. Per rendere questi fattori più aderenti alla realtà piemontese sono state effettuate alcune modifiche mirate. In particolare, invece del fattore "zona di interesse faunistico" abbiamo considerato "la densità dei cinghiali per Comune". La scelta è stata motivata dal fatto che tutto il territorio Piemontese è suddiviso in comprensori Alpini (CA) e/o ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui sono note le densità dei cinghiali. Infine, data la frequente assenza di un indicatore di misure di biosicurezza, al suo posto è stato considerato il fattore 'accreditamento ad allevamento a stabulazione controllata per Trichinella', che viene assegnato in funzione delle misure generiche di biosicurezza presenti in allevamento: da questo punto di vista le aziende possono essere accreditate, accreditate con rilievi parziali e non accreditate. A seguito dei controlli sistematici eseguiti sul territorio, le aziende accreditate hanno ottenuto un riscontro favorevole per le misure di biosicurezza relative alla trichinellosi mentre quelle non accreditate o con rilievi, per definizione, sono caratterizzate da un minore livello di biosicurezza.

Partendo dai 5 fattori considerati e utilizzando la metodologia descritta da Tamba et al. (2020) è stato creato un indicatore composito del rischio di PSA a livello di Comune. Un indice composito è una

combinazione matematica di un insieme di indicatori elementari che rappresentano le diverse componenti di un concetto multidimensionale da misurare (Thompson, 2004). L'indicatore composito è stato creato partendo dagli indicatori elementari di seguito elencati e calcolati a livello comunale:

1 Per la **tipologia Allevamento:**

- N° allevamenti a Riproduzione ciclo aperto;
- N° allevamenti a Riproduzione ciclo chiuso;
- N° allevamenti a Ingrassio;
- N° allevamenti a Ingrassio ad alto turnover (HTO). Per ottenere questo indicatore sono stati calcolati il numero di capi e partite introdotti in un anno negli allevamenti Piemontesi ed il numero di allevamenti da cui si introduce. Sono stati classificati HTO gli allevamenti da ingrasso che introducono in un anno più di 1400 capi da almeno 4 allevamenti;
- N° aziende Stalla di sosta;
- N° allevamenti familiari. Sono state inserite in questa categoria anche i giardini zoologici e le aziende faunistiche venatorie;
- N° allevamenti per Kmq;

2 Per il fattore **Consistenza capi**, utilizzando i dati del censimento:

- N° capi suini;
- N° allevamenti con 5-100 capi;
- N° allevamenti con più di 100 capi;

3 Per il fattore **Gestione animali:**

- N° di Allevamenti stabulati;
- N° di Allevamenti semibradi. Non sono presenti allevamenti bradi in regione Piemonte;

4 Per il fattore **Misure di biosicurezza:**

- N° allevamenti accreditati come allevamenti a stabulazione controllata per Trichinella;

5 Per il fattore **Interazione domestici/selvatici:**

- N° cinghiali;
- Densità cinghiali per kmq;

*Fonte dati*

I dati relativi ai primi 4 fattori sono stati estratti dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in data 12/05/2022. I dati relativi agli allevamenti accreditati per Trichina sono stati estratti dalla Anagrafe Regionale VETerinaria (ARVET) in data 12/05/2022. Sono stati selezionati solo gli allevamenti aperti.

I dati GIS utilizzati per l'analisi del rischio PSA e la produzione di mappe sono stati scaricati dal sito <https://geoportal.Piemonte.it/>. Sono stati utilizzati gli shapefile in formato WGS84/UTM zone 32N – Datum: WGS84 – Proiezione: UTM – Zona: 32N – EPSG: 32632 relativi a: confini amministrativi (comuni, province), aggiornati al 2022, utilizzo suolo (ambiti forestali, boschi, discariche, aree verdi e ricreative), ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA). Per la produzione delle mappe e il calcolo delle distanze è stato utilizzato il software open source QGIS 3.16.

Per i dati relativi alla densità dei cinghiali per Comune sono stati utilizzati i dati forniti dalla Regione Piemonte relativi al piano dei cacciati/abbattuti 2019-2020 (tabella 1). Da questa tabella risulta che nel 2020 sono stati abbattuti complessivamente circa 19.000 cinghiali. Dalla cartografia regionale è stato ricavato per ogni Comune l'ATC/CA di appartenenza e per ogni Comune è stata calcolata la superficie agricola e forestale e gli areali favorevoli ai cinghiali (dati ISTAT agricoltura regione Piemonte, Corinne Land Cover). Successivamente, per ogni Comune è stato stimato il numero di capi considerando la % di areale favorevole al cinghiale per ATC/CA di appartenenza, moltiplicando il numero di cinghiali abbattuti per ATC/CA per la % di superficie agricola del Comune. Infine, con la stessa procedura è stata stimata la popolazione di cinghiali sull'intero territorio piemontese (circa 79.000 unità). Il metodo utilizzato per il calcolo della popolazione di cinghiale in Piemonte, probabilmente, sottostima la reale numerosità della specie rispetto ad altri metodi più "sofisticati", ma ai fini della presente analisi del rischio tale errore non influisce sulla validità delle successive analisi.



Tabella 1. Numero di cinghiali abbattuti e stimati per ATC e CA.

PROVINCIA	ATC-CA	ABBATTIMENTI 2019-2020	POPOLAZIONE STIMATA
AL	ATCAL1	443	1998
AL	ATCAL2	60	254
AL	ATCAL3	961	3830
AL	ATCAL4	1583	6294
AT	ATCAT1	1115	4612
AT	ATCAT2	578	2478
BI	ATCBI1	646	2606
CN	ATCCN1	416	1586
CN	ATCCN2	26	106
CN	ATCCN3	353	1393
CN	ATCCN4	1175	4394
CN	ATCCN5	1776	6318
NO	ATCNO1	146	590
NO	ATCNO2	219	852
TO	ATCTO1	834	3209
TO	ATCTO2	240	1106
TO	ATCTO3	229	929
TO	ATCTO4	8	32
TO	ATCTO5	1004	4398
VC	ATCVC1	48	179
VC	ATCVC2	30	122
BI	CABI1	200	931
CN	CACN1	381	1584
CN	CACN2	256	927
CN	CACN3	562	1971
CN	CACN4	369	1349
CN	CACN5	577	3369
CN	CACN6	536	1822
CN	CACN7	541	2176
TO	CATO1	632	2488
TO	CATO2	187	710
TO	CATO3	999	4131
TO	CATO4	627	2370
TO	CATO5	652	3334
VC	CAVC1	442	1800
VCO	CAVCO1	400	1694
VCO	CAVCO2	50	200
VCO	CAVCO3	126	505
TOTALE		19427	78.648

Al fine di individuare i principali indicatori è stata effettuata un'analisi fattoriale esplorativa su tutti e 15 gli indicatori semplici (N° allevamenti suini, N° capi, N° cinghiali, N° allevamenti da Riproduzione Ciclo Aperto,

N° allevamenti da Riproduzione Ciclo Chiuso, N° allevamenti, N° allevamenti familiari, N° stalle sosta, N° allevamenti Ingrassio HTO, N° allevamenti con capi tra 5-100, N° allevamenti con più di 100 capi, N° allevamenti semibradi, N° allevamenti stabulati, densità allevamenti, densità cinghiali, N° allevamenti accreditati trichina (biosicurezza alta)).

La matrice di correlazione delle variabili individuate è risultata adeguata ai fini dell'analisi fattoriale esplorativa (il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è risultato 0.78). L'analisi fattoriale ha individuato una struttura a 4 fattori latenti (figura 1) con rotazione Promax (tabella 2).

Tabella 2. Fattori latenti (factor 1: capi, factor 2: Semibrado, factor 3: Cinghiali, factor 4: Familiare) e indicatori semplici.

Fattori	Capi	Semibrado	Cinghiali	Familiare
<b>Capi</b>	<b>0.95231</b>	0.29243	0.02409	0.28454
<b>ABiosicurezza</b>	<b>0.97542</b>	0.39885	0.02716	0.21614
<b>Nallevamenti</b>	<b>0.97908</b>	0.50357	0.05823	0.24946
<b>INGRASSO_HTO</b>	<b>0.82669</b>	0.23468	-0.01627	0.27912
<b>RIPR_Aperto</b>	<b>0.78881</b>	0.33003	0.05629	0.14607
<b>area Comune</b>	<b>0.5964</b>	0.2946	-0.10497	-0.34899
<b>Stalla Sosta</b>	<b>0.35753</b>	0.19123	-0.00887	-0.18689
<b>capi5_100</b>	0.376	<b>0.69378</b>	0.05898	0.05109
<b>RIPR_Chiuso</b>	0.28093	<b>0.64398</b>	0.10309	0.18597
<b>SEMIBRADO</b>	0.15948	<b>0.58683</b>	0.01603	0.13383
<b>densità cinghiali</b>	-0.04979	-0.05773	<b>0.66774</b>	-0.03783
<b>cinghiali</b>	0.06035	0.15894	<b>0.77286</b>	0.36929
<b>densità allevamenti</b>	0.25606	0.23119	0.23513	<b>0.66109</b>
<b>FAMILIARE</b>	-0.04771	-0.04257	0.06887	<b>-0.1307</b>

Sono stati eliminati gli indicatori poco informativi e quelli fortemente correlati con più di un fattore; quindi, per la costruzione degli indicatori compositi sono stati presi in considerazione i 7 seguenti indicatori semplici (tabella 3): N° allevamenti Alta biosicurezza, N° allevamenti, N° allevamenti ingrasso HTO, N° stalle sosta, N° allevamenti semibradi, N° cinghiali, N° allevamenti familiari. Gli indicatori sono stati normalizzati utilizzando il metodo della standardizzazione (calcolo degli z-scores).

Tabella 3 Correlazioni degli indicatori elementari con i fattori

	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
<b>Alta Biosicurezza</b>	<b>0.97542</b>	<b>0.39885</b>	<b>0.02716</b>	<b>0.21614</b>
<b>N allevamenti</b>	0.97908	0.50357	0.05823	0.24946
<b>Ingrassio HTO</b>	0.82669	0.23468	-0.01627	0.27912
<b>Stalla Sosta</b>	0.35753	0.19123	-0.00887	-0.18689
<b>Semibrado</b>	0.15948	0.58683	0.01603	0.13383
<b>Cinghiali</b>	0.06035	0.15894	0.77286	0.36929
<b>Familiare</b>	-0.04771	-0.04257	0.06887	-0.1307

Infine, sono stati aggregati in un indicatore composito utilizzando come tecnica di ponderazione la correlazione. Adottando il criterio della correlazione, il peso da attribuire a ciascun indicatore è determinato attraverso il livello di correlazione che l'indicatore registra con gli altri indicatori elementari; tale peso è inversamente proporzionale al livello di correlazione in modo da attribuire meno importanza agli indicatori tra loro correlati, per non sovrastimare il punteggio finale.

Sono stati considerati ad alto rischio i Comuni ricompresi in un'area esterna alla zona di restrizione I stabilita dal Reg. UE 2022/440 e nel raggio di 20 Km dalla zona di restrizione II (area definita nelle norme regionali come area indenne prossimale o A3) e/o i Comuni che presentavano un punteggio di rischio superiore al 97.5° percentile. In questo modo è possibile identificare i Comuni ad alto rischio di introduzione della PSA nell'allevamento suino dove almeno 3 indicatori semplici su 7 sono a circa due deviazioni standard al disopra della media.

Successivamente è stato calcolato per ogni Comune il rischio relativo al cinghiale utilizzando il punteggio standardizzato densità cinghiali per Comune e sono state considerate 3 classi di rischio: alto (punteggio standardizzato >1.9), medio (punteggio standardizzato tra 1.9 e 0.2) basso (punteggio standardizzato <0.2). Per ogni Comune è stato ottenuto un punteggio standardizzato ponderato unico. Tale punteggio è stato ordinato considerando 3 classi di rischio: alto, medio, basso. I Comuni senza allevamenti suini e senza cinghiali sono stati considerati a rischio trascurabile. Tutte le elaborazioni statistiche sono state fatte con il software SAS® versione 9.4.




Figura 1. Diagramma dei percorsi con le indicazioni delle correlazioni parziali e gli standard error

## Risultati

In regione Piemonte al 12/05/2022 (BDN) risultano aperte 1.757 aziende di suini, di cui 1.747 sono allevamenti. Gli allevamenti aperti in ZRII sono 31, 34 nell'area ZRI, 50 nell'area A3 ed i restati 1632 nell'area piemontese esterna alla zona A3 (area A4). Per quanto riguarda l'orientamento produttivo, sono 122 gli allevamenti ad orientamento produttivo familiare, 986 da ingrasso, 157 da ingrasso HTO, 187 gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e 76 da riproduzione ciclo chiuso (tabella 2). Il numero di



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

**S.S. Osservatorio delle Regioni**

**Dott. ssa Laura Chiavacci**

Tel. n. +39 0112686230

Oss.epidemiologico@izsto.it

allevamenti a modalità semibrado è 170. Il numero totale di capi presenti negli allevamenti al momento del censimento è risultato 1.336.293, il numero di allevamenti a capi 0 è risultato 347.



Tabella 4

AREA	TIPOLOGIA STRUTTURA	N° allevamenti	% allevamento	N° capi	% capi
A1	Allevamento	31	2%	2844	0%
A2	Allevamento	34	2%	2535	0%
A3	Allevamento	50	3%	10853	1%
A4	Allevamento	1632	93%	1320061	99%
<b>totale allevamenti</b>		<b>1747</b>	<b>100%</b>	<b>1336293</b>	<b>100%</b>
A4	Centro Materiale Genetico	7		401	
A4	Centro Raccolta	1		0	
A4	Punto Di Sosta	1		0	
A4	Stalla Di Sosta	1		0	

Il numero di Comuni in cui è presente almeno un allevamento suino è 507, mentre in 674 Comuni non sono presenti allevamenti suini. In tabella 6 sono mostrati il numero di allevamenti suini per modalità di stabulazione per provincia.

Tabella 5. Numero di allevamenti suini per modalità di stabulazione per provincia

Provincia	Modalità allevamento	N° allevamenti	Percentuale
AL	semi brado	11	0.63
AL	stabulato	92	5.28
AT	semi brado	25	1.44
AT	stabulato	68	3.91
BI	semi brado	7	0.4
BI	stabulato	33	1.9
CN	semi brado	63	3.62
CN	stabulato	831	47.73
NO	semi brado	6	0.34
NO	stabulato	42	2.41
TO	semi brado	52	2.99
TO	stabulato	450	25.85
VB	semi brado	6	0.34
VB	stabulato	24	1.38
VC	stabulato	31	1.78

In Figura 2 è mostrata la densità di allevamenti e capi per Comune in regione Piemonte.

Piemonte n° aziende suine per comune

Piemonte n° capi suini per comune




Figura 2. Mappa con la densità degli allevamenti e capi suini per Comune

In figura 3 è mostrata la mappa della distribuzione di tutti gli allevamenti e degli allevamenti con alte misure di biosicurezza in Regione. Gli allevamenti con alte misure di biosicurezza sono rappresentati da puntini verdi, tutti gli altri allevamenti sono rappresentati da puntini neri.

In figura 4 è mostrata la mappa della distribuzione degli allevamenti per tipologia di allevamento. Le diverse tipologie sono illustrate con simboli e colori diversi. Sempre nella stessa figura è rappresentata anche la distribuzione degli allevamenti per modalità di gestione, gli allevamenti a modalità semibrado sono rappresentati attraverso puntini rossi, gli allevamenti stabulati sono rappresentati da puntini verdi.






Figura 3. Mappa con la distribuzione degli allevamenti suini e con gli allevamenti ad alto livello di biosicurezza.






Figura 4. Mappa con la distribuzione degli allevamenti suini per Tipologia di allevamento Mappa con la distribuzione degli allevamenti suini stabulati e semibradi

In figura 5 è mostrata la mappa di densità dei cinghiali per ATC/CA. Le diverse tonalità di verde individuano la densità dei cinghiali stimata partendo dai dati degli abbattimenti dalla regione Piemonte nella stagione venatoria 2020-2021, così come desunto dal documento fornito nell'allegato 1 del PRIU (DGR n.21 del 30 marzo 2022 – regione Piemonte) .

In figura 6, la mappa di densità dei cinghiali per ATC/CA è sovrapposta al numero di cinghiali testati per PSA nel corso del 2022.



Figura 5 densità cinghiali per ATC CA





Figura 6 Mappa densità cinghiali per ATC CA

**Piemonte: densità cinghiali per ATC-CA**





Nella Tabella 5 sono mostrati sinteticamente il numero di Comuni per classe di Rischio PSA con il punteggio pesato secondo le modalità descritte nella sezione metodologia e la percentuale di Comuni.

Tabella 5. Numero di Comuni per classe di Rischio PSA

rischio	score	N° comuni	Percentuale
<b>alto</b>	>7.0	50	4.2
<b>medio</b>	1.8-7.0	200	16.9
<b>basso</b>	<1.8	242	20.5
<b>no suini</b>	nessun allevamento suino & presenza cinghiale	627	53.1
<b>trascurabile</b>	assenza suini assenza cinghiali	62	5.2
<b>Totale</b>		1181	100

La classificazione dei Comuni in base alla classe di rischio PSA per allevamento suino è mostrata in figura 7 ed in figura 8 la stessa mappa con gli allevamenti. Infine, in figura 9 la mappa del rischio cinghiali per Comune.

La mappa tematica del rischio PSA per Comune ha individuato 50 Comuni ad alto rischio (colore rosso), gli allevamenti suini sono rappresentati da puntini neri. I Comuni, che nella mappa sono colorati di bianco, sono quelli dove non sono presenti aziende suine.

I Comuni che sono risultati nelle zone ad alto rischio sono 50 e sono elencati nella tabella 6 in ordine decrescente di rischio, con gli indicatori semplici non standardizzati usati per la costruzione del punteggio pesato standardizzato.

Tabella 6. Comuni risultati nelle zone ad alto rischio.

ARE A	comune	pr	punteggio pesato	n all	semib	fa m	ing HTO	alta Bios	cinghiali	suini
A4	Fossano	CN	52.9304	105	4	0	11	88	504	95491
A4	Villafalletto	CN	42.2174	57	0	0	7	54	6	67134
A4	Savigliano	CN	30.5024	65	0	0	7	58	383	63598
A4	Envie	CN	27.9807	26	1	0	1	22	158	16131
A4	Centallo	CN	24.3847	56	0	0	6	49	1	60641
A4	Racconigi	CN	15.8571	19	2	0	10	11	2	41911
A4	Villafranca Piemonte	TO	14.1076	28	1	0	5	19	21	29174
A4	Saluzzo	CN	13.3341	22	0	0	4	17	581	33623
A4	Chivasso	TO	11.9785	6	0	3	0	0	1216	4474
A4	Bene Vagienna	CN	11.7774	22	2	0	2	17	22	22404
A4	Riva Presso Chieri	TO	11.3108	20	0	1	6	7	46	29533
A4	Asti	AT	11.3104	11	3	0	0	1	951	128
A4	Cavallermaggiore	CN	10.838	20	0	0	4	20	55	48426
A4	Salussola	BI	10.7208	8	1	1	0	5	1039	9219
A4	Villar Focchiardo	TO	9.9517	1	1	0	0	0	1634	31
A4	Mondovì	CN	9.8011	8	1	0	1	5	1016	6176
A4	Cuneo	CN	9.602	17	1	0	2	10	315	33821
A4	Vottignasco	CN	9.5327	23	1	0	1	16	0	10958
A4	Settimo Vittone	TO	9.5147	9	0	5	0	0	24	18
A4	Busca	CN	8.9176	13	2	0	2	10	57	10005
A4	Marene	CN	8.4744	17	1	0	1	14	89	11318
A4	Cherasco	CN	7.9815	11	0	1	4	7	15	15254
A4	Rocca De' Baldi	CN	7.7407	14	1	1	0	11	12	9938





**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

**S.S. Osservatorio delle Regioni**

**Dott. ssa Laura Chiavacci**

Tel. n. +39 0112686230

Oss.epidemiologico@izsto.it

ARE A	comune	pr	punteggio pesato	n all	semib	fa m	ing HTO	alta Bios	cinghiali	suini
A4	Barge	CN	7.4305	18	0	0	2	12	51	16286
A4	Caluso	TO	7.404	5	1	3	0	1	51	679
A4	Cavallerleone	CN	7.1639	11	0	0	4	11	6	19567
A4	Mazzè	TO	7.0463	4	0	1	2	2	565	4786
A4	Moretta	CN	7.034	15	0	0	2	14	9	13632
A4	Lanzo Torinese	TO	7.0122	5	1	3	0	0	12	13
A3	Costigliole D'asti	AT	3.7061	5	0	0	0	1	502	490
A3	Alessandria	AL	3.4888	6	0	0	1	3	204	540
A3	Castino	CN	2.782	4	1	0	0	3	12	1644
A3	Castelnuovo Scrivia	AL	2.5707	3	0	1	0	0	91	6
A3	Rocca D'arazzo	AT	2.1727	2	1	0	0	0	79	23
A3	Cossano Belbo	CN	2.1622	6	0	0	1	1	20	1073
A3	Saliceto	CN	2.0534	1	0	0	0	0	364	1
A3	Cortemilia	CN	1.9766	1	0	0	0	0	349	3
A3	Quargento	AL	1.9717	3	1	0	0	0	3	142
A3	Felizzano	AL	1.3492	3	0	0	0	0	153	5
A3	Cortiglione	AT	0.8238	1	0	0	0	0	124	1
A3	Montaldo Scarampi	AT	0.8159	1	0	0	0	1	85	194
A3	Sale	AL	0.616	1	0	0	0	1	46	0
A3	Fubine	AL	0.4777	1	0	0	0	1	19	1659
A3	Vesime	AT	0.4332	2	0	0	0	0	11	9
A3	Masio	AL	0.4213	1	0	0	0	1	8	4405
A3	Montecastello	AL	0.3803	1	0	0	0	1	0	584
A3	Belveglio	AT	0.3626	1	0	0	0	0	34	4
A3	Bosia	CN	0.3421	1	0	0	0	0	30	23
A3	Castelletto Monferrato	AL	0.2499	1	0	0	0	0	12	1
A3	Vigliano D'asti	AT	0.2192	1	0	0	0	0	6	1

Figura 7. Mappa Rischio: classificazione dei Comuni in base alla classe di rischio PSA per allevamento suino

### Piemonte: classi di rischio PSA

 Zona Restrizione I


 Zona Restrizione II


classe rischio suini



 alto

 medio

 basso

 no suini

 no suini no cinghiali



## Piemonte: classi di rischio PSA




Figura 8 Mappa Rischio in cui è indicata la localizzazione degli allevamenti suini

Fig



## Piemonte: classi di rischio PSA

- Zona Restrizione I
- Zona Restrizione II
- aziende suine

### classe rischio cinghiali

- molto alto
- alto
- medio
- basso
- trascurabile





Figura 9 Mappa Rischio: classificazione dei Comuni in base alla classe di rischio PSA nei cinghiali.



## Bibliografia

- 1 OIE, Terrestrial Manual 8th Edition, (2018)
- 2 Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity. FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC. (2019).
- 3 EFSA, Risk assessment of African swine fever in the south-eastern countries of Europe (2019)
- 4 CEREP, (2021). Mappe di rischio per la Peste Suina Africana; un esempio metodologico.
- 5 Tamba M, Galletti, G, Casadei, G, Pezzi, A, Santi, A, Guberti, V, Bellini, S. A method to identify areas at risk of ASF-diffusion where planning a wild board population control program. Final conference of the COST Action ASF-STOP Understanding and Combating African Swine Fever in Europe. Brescia 29-30 Jan. 2020
- 6 Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis. Washington, DC: American Psychological Association.
- 7 DGR n.21 del 30 marzo 2022 – regione Piemonte